

# Il Popolo di Dio

## Premessa

Il *Popolo di Dio*, fulcro della Costituzione dogmatica «*Lumen Gentium*» [(Tutti gli uomini sono chiamati a formare “*Il popolo di Dio*”). Perciò questo popolo, pur restando uno ed unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di Dio, il quale in principio creò la natura umana una e volle insieme radunare i suoi figli, che erano dispersi» L.G. 13, a)], trova il suo inquadramento giuridico nel Libro II del nuovo Codice di diritto canonico che: si intitola, appunto, «Il Popolo di Dio».

Questo libro, per le profonde innovazioni rispetto alla normativa precedente, rivela appieno (forse più degli altri) la profonda intenzione del Codice stesso di «essere fedele al rinnovamento conciliare e di tradurre in legge di vita le linee essenziali dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II» (BER'TONE).

Esso si **divide in tre parti fondamentali** dedicate a:

- 1) i *fedeli* (laici e chierici) e le loro *associazioni*;
- 2) la *costituzione gerarchica della Chiesa* e cioè la sua organizzazione sia centrale che locale;
- 3) gli *istituti di vita consacrata* e le *società di vita apostolica* (Questa terza parte prende il posto delle norme che nel vecchio Codice erano dedicate ai religiosi.)

Questo capitolo è dedicato all'esame della parte prima e cioè a quanto attiene le componenti del popolo di Dio (i fedeli sia in quanto tali sia riguardati come laici o chierici, nonché le loro associazioni). Le parti seconda e terza formeranno, invece, oggetto dei capitoli successivi.

## Sezione Prima

### I fedeli

#### 1. Definizione

Giusta la definizione del can. 204 sono *fedeli (christifideles)* «coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo (costituiti, quindi, per-sone fisiche nell'ordinamento canonico: v. can. 96), sono costituiti popolo di Dio e, perciò, resi partecipi, nel modo loro proprio, dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo». Ciò significa che i fedeli sono quei battezzati i quali si trovano nella piena comunione della Chiesa, quale *compagine visibile di Cristo* (can. 205), mediante i vincoli della *professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico* [Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, non può che essere la Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui (can. 204, § 2)].

## 2. I catecumeni

Abbiamo visto che la **incorporazione** alla Chiesa di Cristo, e quindi al popolo di Dio in qualità di fedele, si acquista con il **battesimo** (can. 96).

Vi è, tuttavia, una categoria di persone che, pur non avendo ricevuto il battesimo e non facendo quindi ufficialmente parte del popolo di Dio, è in qualche modo già legata alla Chiesa.

Si tratta dei **catecumeni** cioè di coloro che, mossi dallo Spirito Santo, hanno richiesto esplicitamente di essere incorporati nella Chiesa (can. 206) e stanno ricevendo l'istruzione nella dottrina cristiana (*catechesi*) per essere ammessi al battesimo.

La Chiesa dedica ai catecumeni una cura particolare ed elargisce ad essi, già in questo periodo di preparazione, diverse prerogative che sono proprie dei cristiani (can. 206, § 2) demandandone comunque la determinazione alle competenti Conferenze Episcopali (can. 788, § 3).

Relativamente alle esequie i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli (can. 183, § 1).

### 3. Principio di uguaglianza

«Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

Il contenuto del can. 208, che rispecchia fedelmente la dottrina conciliare (v. Cost. «*Lumen Gentium*» n. 32) a sua volta ispirata all'insegnamento dell'apostolo Paolo (“Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù ... Non vi è più giudeo né greco, non vi è schiavo né libero, non maschio né femmina, ma tu/ti voi siete uno solo in Cristo Gesù» (Lettera ai Galati, 3, 26-28)” “afferma solennemente il principio di uguaglianza, principio che proclama l'uguale dignità, libertà e responsabilità di tutti i fedeli, fondata sulla c.d. cristoconformazione battesimale (VILADRICH, BERTONE).

Il can. 208 pone in evidenza quello status di fedele che è comune a tutti i battezzati - ai chierici, come ai laici, ai religiosi come agli sposati, al Romano Pontefice come al più umile dei battezzati - e che, identificandosi con la stessa appartenenza alla Chiesa, costituisce «il necessario presupposto di ogni più specifica posizione ecclesiale, connessa all'esercizio di una determinata funzione o alla pratica di un dato stato di vita» (FELICIANI).

L'uguaglianza di tutti i fedeli, nella *dignità e nell'agire*, costituisce il superamento della distinzione (tanto cara alla dottrina canonistica del passato e alla sistematica del vecchio codice) dei battezzati in un *coetus dominans* (il clero) e in un *coetus oboediens* (i fedeli), il secondo sottoposto al primo, quasi ad evidenziare l'esistenza di cristiani di serie superiore (più privilegiati e quasi dei

«predestinati» alla salute eterna) e di cristiani di categoria inferiore, per niente (o in modeste proporzioni) chiamati a cooperare alla costruzione del Corpo di Cristo, cioè della Chiesa .

#### 4. Chierici e laici

Nell'ambito universale dei fedeli, così come innanzi definiti, ve ne sono alcuni che, per divina istituzione sono costituiti, a mezzo del sacramento dell'ordine, quali ministri sacri e vengono denominati chierici: per distinguerli da essi, gli altri fedeli vengono comunemente denominati laici (can. 207, § 1).

Abbiamo quindi due distinti status dei fedeli (che però nulla hanno più a che vedere con i coetus cui innanzi accennavamo):

- lo *status* dei fedeli «chierici»;
- lo *status* dei fedeli «laici»;

ciascuno con propri diritti e doveri particolari, che vanno ad integrare i diritti e obblighi dei fedeli tutti, cioè indipendentemente dalla loro appartenenza all'uno o all'altro degli status di cui sopra (di essi tratteremo nei successivi paragrafi).

Si discute, in dottrina, se possa parlarsi di un terzo autonomo *status* dei fedeli: quello dei religiosi (*ovvero status della vita consacrata*).

Il Codice accenna (can. 207, § 2) a quei fedeli, *provenienti sia dall'ambito dei chierici che da quello dei laici*, i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, *sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa*; e aggiunge che «il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità».

#### 5. Doveri e diritti di tutti i fedeli: generalità

I canoni da 209 a 223, ripresi letteralmente dal progetto della «*Legge fondamentale della Chiesa*» (che, come sappiamo, non è stata più promulgata),

trattano dei diritti e dei doveri fondamentali comuni a tutti i membri della Chiesa e costituiscono la base della disciplina del popolo di Dio.

È la prima volta - come si rileva in dottrina (BOLOGNINI) - che nella lunga storia legislativa della Chiesa si giunge ad una dichiarazione esplicita e ad una elencazione sistematica dei diritti e doveri del fedele in quanto tale, a prescindere dalla sua appartenenza all'uno o all'altro stato giuridico.

Questo complesso normativo, che trova la sua ispirazione e il suo fondamento nel magistero conciliare, è riconosciuto, dai canonisti moderni, come facente parte del diritto costituzionale canonico e può avvicinarsi a quelle disposizioni che sanciscono, nelle odierne Costituzioni civili, i diritti e i doveri dei cittadini (si vedano, ad esempio, gli artt. I 3-54 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Prima di passare all'esame dei singoli doveri e diritti, è doveroso precisare che una elencazione del genere non può essere considerata come esauriente costituendo essa una formalizzazione positiva, e quindi storica e contingente, di principi di diritto divino. Essa - secondo FELICIANI - deve «essere collocata nel contesto della immagine globale del fedele quale emerge dalla Rivelazione e dalla interpretazione autentica che ne propone l'autorità della Chiesa».

## **6.Segue: I doveri.**

Gli obblighi che incombono su tutti i fedeli possono così riassumersi:

- a) conservare, nelle loro attività, la comunione con la Chiesa, adempiendo con diligenza i propri doveri nei confronti sia della Chiesa universale sia della Chiesa particolare cui i fedeli appartengono (can. 209);
- b) condurre una vita santa e promuovere la crescita e la santificazione della Chiesa (can. 210);

- c) **collaborare all'azione missionaria della Chiesa** impegnandosi, con una fattiva opera di apostolato, perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini (can. 211);
- d) **osservare, con cristiana obbedienza, gli insegnamenti dei Pastori della Chiesa**, quali rappresentanti di Cristo (can. 212, § 1);
- e) **sovvenire alle necessità della Chiesa offrendo ciò che è necessario al culto divino**, alle opere di apostolato e di carità nonché per l'onesto sostentamento dei ministri sacri (can. 222, § 1);
- f) **promuovere la giustizia sociale e soccorrere i poveri con i propri redditi** (can. 222, § 2)

## 7. Segue: I diritti

**I diritti fondamentali del fedele nella Chiesa possono, invece, essere così sintetizzati:**

- a. **diritto di manifestare** ai Pastori della Chiesa le **proprie necessità**, soprattutto spirituali, e i propri desideri (can. 212, § 2);
- b. **diritto (che è al tempo stesso dovere) in relazione alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui ciascuno gode, di esprimere** ai Pastori della Chiesa e all'insieme dei fedeli, il **proprio pensiero** sulle questioni che concernono il bene comune della Chiesa (can. 212, § 3);
- c. **diritto di usufruire dei beni spirituali** della Chiesa, soprattutto la **Parola di Dio** e i **sacramenti** (can. 213);
- d. **diritto all'esercizio del culto secondo il rito proprio** (tra quelli approvati dalla Chiesa) e ad una **propria spiritualità** conforme, però, alla dottrina della Chiesa (can. 214);
- e. **diritto di fondare liberamente associazioni** per fini caritativi o religiosi (can. 215);

- f. diritto di **promuovere e sostenere**, anche con proprie iniziative, l'**attività apostolica** (can. 216) (=Lo stesso can. 216 avverte, però, che le iniziative dei fedeli potranno qualificarsi cattoliche, solo se vi sia il consenso della competente autorità ecclesiastica);
- g. diritto alla **educazione e alla istruzione cristiana** (can. 217);
- h. **diritto di dedicarsi alla ricerca teologica** e di farne conoscere i risultati, osservando al riguardo il rispetto dovuto al magistero della Chiesa (Lo stesso can. 216 avverte, però, che le iniziative dei fedeli potranno qualificarsi cattoliche, solo se vi sia il consenso della competente autorità ecclesiastica.)
- i. diritto alla **libera scelta del proprio stato di vita** (can 219)
- l. diritto alla **tutela della propria fama e alla difesa della propria intimità** (can 220)
- m. diritto alla **tutela giudiziaria** (can. 221) che si estrinseca, a sua volta, nei diritti:
- n. di **rivendicare e difendere** legittimamente, innanzi il foro ecclesiastico, i **diritti** riconosciuti dalla Chiesa;
- o. di essere **giudicati** conformemente alle **regole** della procedura canonica, applicate con equità;
- p. di **non essere colpiti da sanzioni canoniche** se non a norma di legge.

I fedeli, **comunque, nell'esercizio dei propri diritti, devono sempre tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri** (can. 223, § 1).

Va infine sottolineato che nell'ordinamento canonico (al pari dell'ordinamento civile) l'esercizio dei diritti fondamentali dei fedeli è regolato dall' autorità ecclesiastica, in vista del bene comune cioè entro i limiti di una competenza che

non può mai esorbitare nell'arbitrarietà o nella strumentalizzazione-ne (BERTONE).

## Sezione Seconda

### I laici

#### Premessa

I fedeli laici e cioè, andando per esclusione, quelli che non sono né *chierici* né *religiosi*, costituiscono una delle componenti (dal punto di vista numerico la più rilevante) del popolo di Dio con una *condizione costituzionale* propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall'ordinamento canonico (Secondo GISMONDI i laici sarebbero il «punto di intersezione del mondo delle realtà spirituali e del mondo delle realtà temporali»).

La condizione e la vocazione laicale - che, secondo BOLOGNINI, è quella di «cercare il segno di Dio trattando e ordinando le cose temporali secondo il progetto divino» - dà luogo ad un vero e proprio «status» cioè a una condizione giuridica soggettiva caratterizzata da un complesso organico di diritti, di obblighi, di potestà, di funzioni che sono esclusive di questa categoria di fedeli. Il can. 224 sancisce, infatti, che «I fedeli laici, oltre agli obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli (quelli da noi esaminati nella Sez. I) sono tenuti agli obblighi e godono dei diritti elencati nei canoni del presente titolo» (il secondo della parte I del Libro II del Codice).

Esamineremo questo complesso di diritti e di doveri sotto un triplice aspetto:

- 1) l'apostolato dei laici;
- 2) i laici e la famiglia;
- 3) i laici e gli uffici ecclesiastici.

#### 1. L'apostolato dei laici

Nell'ambito della Chiesa esiste un nucleo proprio di ministero attribuibile al laico (l'*apostolato*) e ce ne dà la tutela costituzionale (BERTONE) il can. 225:

“I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo e in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.

Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari».

La precisa formulazione della norma, che risponde perfettamente agli insegnamenti conciliari [(La Chiesa non si può considerare realmente costituita, non vive in maniera piena, non è segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e collabora un laicato autentico .... Perciò fin dal periodo di fondazione di una Chiesa, bisogna dedicare ogni cura alla formazione di un maturo laicato cristiano» (Decreto «Ad gentes», n. 21)].

Osserviamo solo che nel primo paragrafo si dà risalto ad un apostolato generale, comune ad ogni laico, mentre nel secondo si puntualizza un apostolato specifico correlato ai compiti e alle mansioni svolte dal singolo laico nell'ambito della società umana.

In relazione al disposto del can. 225 nascono, per il laico, diritti e doveri.

E infatti diritto dei fedeli laici (can. 227) che venga loro riconosciuta, nella realtà della città terrena, la libertà che compete ad ogni cittadino nell' esercizio di questa libertà essi debbono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico

e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa.

Allo stesso tempo i laici, onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all'esercizio dell'apostolato, hanno l'obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno (can.229 §1)

## **2.I laici e la famiglia**

Buona parte dei fedeli laici vivono nello stato coniugale: ne consegue nell'ambito del ministero proprio attribuibile ai laici (v. par. precedente), può e deve individuarsi uno specifico ministero coniugale che è stato acutamente definito spazio pastorale della coppia cristiana (TETTAMANZI).

Il Codice ne dà la qualificazione giuridica quando, al can. 226 (§ 1), sancisce che i coniugi cristiani sono tenuti «al dovere specifico (peculiare officium) di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio».

Qualche Autore (ARDITO) è giunto addirittura a teorizzare un carattere coniugale; resta comunque il fatto che il magistero della Chiesa segue con crescente interesse ed opportune norme i coniugi e le famiglie cristiane.

Secondo l'insegnamento conciliare (Dichiarazione «Dignitatis humanae», n. 5) «ad ogni famiglia, in quanto è società che gode di un diritto proprio e primordiale, compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica, sotto la direzione dei genitori». Ed il Codice, con precisa norma di attuazione (can. 226, § 2), sancisce che «spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa». Vedansi al riguardo anche i canoni 774, § 2 (catechesi cristiana), 793 (educazione cattolica), 796-798 (scuole cattoliche) e 835, § 4 (funzione di santificare dei genitori).

### **3. I laici e gli uffici ecclesiastici**

I laici, se riconosciuti idonei, possono assumere determinati uffici ecclesiastici e, se dotati della necessaria scienza e prudenza, possono essere nominati periti o consultori per offrire, anche all'interno dei consigli istituzionalizzati, un ausilio ai Pastori della Chiesa (can. 228).

Ricordiamo, ad esempio, che i laici, su parere della competente Conferenza Episcopale, possono essere nominati giudici dei tribunali ecclesiastici (can. 1421, § 3) o possono essere delegati ad assistere ai matrimoni, qualora manchino presbiteri e diaconi (can. 1112).

È riconosciuta ai laici la facoltà di accedere alle università e facoltà ecclesiastiche con la possibilità di ricevere dalla autorità ecclesiastica, osservate le prescrizioni in materia di accertamenti della richiesta idoneità, il mandato di insegnare le scienze sacre (can. 229, §§ 2 e 3).

Per quanto concerne in particolare l'esercizio del culto e l'amministrazione dei sacramenti va ricordato che, a norma del can. 230, § 1, i laici di sesso maschile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla competente Conferenza Episcopale, possono essere assunti ai ministeri istituiti di lettore e di accolito, un tempo riservati esclusivamente ai chierici.

Inoltre, ai sensi del can. 230, § 2, i laici (uomini e donne) possono assolvere, per incarico temporaneo conferito dall'autorità, la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici d'ambo i sessi godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore e altre indicate dall'autorità.

## **Sezione Terza**

### **I chierici**

#### **1. Generalità**

Col termine chierici o anche ministri sacri le norme dell'ordinamento canonico si riferiscono ai diaconi, presbiteri e vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il *sacramento dell'ordine* almeno in uno dei suoi tre gradi.

Con questo sacramento, il cui conferimento determina la fondamentale *ripartizione* del popolo di Dio in *chierici e laici*, il fedele acquisisce contemporaneamente:

- a) la potestà sacra, ossia il potere (più o meno ampio a seconda del grado ricevuto) di celebrare e di amministrare i sacramenti e i sacramentali;
- b) l'abilitazione alla potestà di governo (o di giurisdizione) il cui esercizio è riservato, come sappiamo, solo a coloro insigniti dell'ordine sacro (can. 129, §1).

I chierici, pertanto, pur essendo di gran lunga inferiori per numero ai fedeli laici, hanno, tuttavia, una posizione relevantissima nella Chiesa di cui contribuiscono a costituire la struttura gerarchica (come avremo modo di constatare, più innanzi).

Essi, come rileva BERTONE, sono stati posti, con l'ordinazione, in una situazione giuridica nuova: originale e definitiva. che ha determinato in loro una qualificazione esistenziale, al servizio della Chiesa.

Nei paragrafi che seguono esamineremo in dettaglio la disciplina che il codice dà allo status dei chierici nell'ambito della Chiesa

## **2. La Formazione dei chierici**

La Chiesa rivendica a sé il diritto proprio ed esclusivo (che è, al tempo stesso, dovere) di formare coloro che sono destinati ai ministeri sacri (can. 232).

Allo stesso tempo la Chiesa ribadisce il dovere di tutta la comunità cristiana di promuovere le vocazioni affinché si possa convenientemente provvedere alla necessità di sacro ministero in tutta la Chiesa (can 233)

La formazione dei chierici avviene di regola attraverso i seminari.

La erezione dei seminari, quali centri di formazione sacerdotale per tutta la Chiesa, risale al Concilio di Trento (Decreto «Cum adolescentium» del 15-7-1563).

Anche il Concilio Vaticano II si è occupato del problema con i Decreti «Optatam totius» del 28-10-1965 e «Presbyterorum ordinis» del 7-12-1965. Successivamente è intervenuta, soprattutto per quanto concerne i seminari maggiori (v. appresso), l'Esortazione apostolica del Papa Giovanni Paolo II «Pastores dabo vobis» del 25-3-1992.

L'attività dei seminari è attualmente coordinata dalla Congregazione per l'educazione cattolica la quale ha predisposto, nel 1985 una nuova Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis la quale ha sostituito la precedente Ratio, emanata nel 1970 in attuazione degli insegnamenti conciliari e successivamente abrogata con la promulgazione del Codex.

Norme particolari dettate per diaconi permanenti, sono state formulate nella «Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium» e nel «Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti» emanati congiuntamente dalla congregazione per l'educazione cattolica e la congregazione per il clero il 22-2-1998.

Il can 242 prevede che in ogni nazione vi sia poi una *Ratio particularis* emanata dalla competente Conferenza Episcopale, ove siano definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia (La Conferenza Episcopale italiana ha varato, nel 1980 un documento intitolato «La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana», seguito e completato dal decreto del 10 giugno 1984 relativo al «Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia»..

I seminari si distinguono in:

- minori, per gli studi letterari dei giovani (can. 234);

- *maggiori, per l'insegnamento della filosofia e teologia* (can. 235) (Il principio che la formazione dei chierici debba avvenire di regola attraverso i seminari può derogarsi nel caso delle c.d. vocazioni adulte ove è lasciata alla prudente valutazione del Vescovo diocesano l'adozione, caso per caso, dell'iter formativo più opportuno (v. anche can. 233, § 2).

Al riguardo la cit. Esortazione «Pastores dabo vobis» afferma (n. 64): «Non sempre è possibile e spesso non è neppure conveniente invitare gli adulti a seguire l'itinerario educativo del seminario maggiore»

*Essi possono essere diocesani e interdiocesani, e questi ultimi, secondo il numero delle diocesi cui si riferiscono, provinciali, regionali o nazionali.*

*I seminari diocesani sono istituiti dai singoli vescovi, possibilmente in tutte le diocesi (cann. 234 e 237); gli interdiocesani dalla Conferenza Episcopale o dai vescovi interessati e solo con l'approvazione della Santa Sede (can. 237).*

Ogni seminario, legittimamente eretto, gode della personalità giuridica nell'ambito della Chiesa (can. 238) ed è rappresentato, a tutti gli effetti, dal rettore che lo dirige (can. 260).

Ogni seminario deve avere un proprio regolamento, approvato dal vescovo, ove le norme della citata Ratio della Conferenza Episcopale si adattino alle situazioni particolari del singolo istituto (can. 243).

I canoni 239 e 240 precisano i ruoli e i compiti del rettore, dell'eventuale Vice-rettore, dell'economo, del direttore spirituale, dei confessori e dei docenti (qualora gli alunni compiano gli studi nel seminario stesso).

I canoni da 244 a 258 espongono le linee generali della formazione spirituale e dottrinale di coloro che si preparano al ministero sacerdotale.

È opportuno sottolineare che essi (come suggerisce in particolare il can. 247):

- devono essere preparati, mediante una adeguata educazione, a vivere lo stato del celibato imparando ad apprezzarlo come dono peculiare di Dio;
- devono essere resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.

Spetta al Vescovo diocesano (ai Vescovi interessati nel caso di seminario interdiocesano) decidere tutto ciò che riguarda l'alta direzione ed amministrazione del seminario (can. 259); essi pertanto debbono visitarlo frequentemente, vigilare sulla formazione degli alunni e sugli insegnamenti impartiti.

Per provvedere alle necessità economiche del seminario, il Vescovo può imporre alle persone giuridiche ecclesiastiche, anche private, site nella diocesi uno speciale tributo (c.d. *seminaristicum*) di carattere generale, determinato secondo le necessità del seminario e proporzionato ai redditi di coloro che vi sono soggetti (can. 264).

### 3. L'ascrizione dei chierici o incardinazione

È principio fondamentale dell'ordinamento canonico che ogni ministro sacro dipenda da un Vescovo diocesano o da un superiore ecclesiastico con analoghe funzioni.

Il can. 265 è, al riguardo, tassativo:

«Ogni chierico deve essere *incardinato* (*inserito, n.d.r.*) o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbia la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi *chierici acefali o girovaghi*» (c.d. *clerici vagantes*).

L'incardinazione (detta anche *ascrizione*) consegue all'*ordinazione diaconale* (che fa acquisire lo *status* di chierico) e lega stabilmente il ministro sacro al servizio della diocesi o dell'istituto religioso.

L'iscrizione dei chierici ad una Chiesa particolare non è più come in passato *perpetua e assoluta* (v. can. 112 dell'abrogato Codex del 1917) in quanto la nuova normativa prevede e consente la possibilità che i chierici vadano a prestare servizio in altra Chiesa particolare, diversa da quella in cui sono incardinati.

Il Codice prevede, al riguardo, due possibilità:

1. un chierico può chiedere di essere incardinato in un'altra Chiesa particolare, ottenendo la c.d. **lettera dimissoria** scritta dal Vescovo presso cui è incardinato (escardinazione) e altra lettera scritta del Vescovo nella cui diocesi desidera essere ascritto (can. 267). Si tratta in questo caso di un vero e proprio *trasferimento* da una diocesi ad un'altra. Va da sé che la escardinazione può essere lecitamente concessa solo per utilità della Chiesa e per il bene del chierico e, comunque, non può essere negata se non ricorrano gravi ragioni (can 270).
2. un chierico pur mantenendo la incardinazione nella propria diocesi, può con licenza del proprio vescovo, trasferirsi temporaneamente in altra diocesi, afflitta (come testualmente dice il Codice da grave scarsità di clero, per esercitare ivi il ministero pastorale (can 271).

In questo caso si deve, invece, parlare, di un vero e proprio **invio in missione**

#### **4.Obblighi e diritti dei chierici**

I canoni da 273 a 289 del nuovo Codice, in quanto diretta proiezione giuridica del Decreto conciliare "Presbyterorum Ordinis" (7-12-1965), formano un vero e proprio Statuto dei ministri sacri, con doveri e diritti specifici.

Va ricordato preliminarmente che, in base al can 274 (che si richiama al 129) "solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine (Ricordiamo, ancora una volta, che si definisce potestà di ordine, il potere, più o meno ampio a seconda del grado ricevuto di celebrare e di

amministrare i sacramenti e i sacramentali”) o la potestà di governo ecclesiastico”.

Solo così i diritti e doveri potranno essere valutati appieno.

#### **Doveri fondamentali dei chierici sono:**

- a) **prestare rispetto e obbedienza** al Sommo Pontefice e al proprio Vescovo (can. 273);
- b) **essere pienamente disponibili** nei confronti dell'incarico loro affidato dai superiori (can. 274); collegato ad esso l'obbligo della residenza nella propria diocesi (can. 283);
- c) **essere uniti fra loro col vincolo della fraternità e della preghiera** (can.275) e praticare, ove possibile, una consuetudine di **vita comune** (can. 280);
- d) **proseguire, anche dopo l'ordinazione sacerdotale, gli studi sacri** con i necessari aggiornamenti che consentano di acquisire una conoscenza più approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali (can. 279);
- c) **tendere alla santità, quali dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo,** attraverso una serie di impegni spirituali dettagliatamente suggeriti dal can. 276 (preghiera, liturgia delle ore, celebrazioni sacramentali dell'Eucaristia e della penitenza, ritiri spirituali etc.);
- d) ad eccezione dei diaconi permanenti uxorati **osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli;** quindi, vincolo del celibato che è un dono particolare di Dio (can. 277).

Tra i diritti dei chierici vanno invece menzionati:

- a) **il diritto di associarsi tra loro per perseguire fini congrui con il loro stato** (can., 278): i chierici però debbono astenersi «dal fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non siano compatibili con gli obblighi propri dello stato clericale, oppure possano ostacolare il

diligente compimento dell'incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica (can. 278, § 3);

- b) **il diritto a una remunerazione adeguata alla loro condizione** (tenute presenti sia la natura dell'ufficio che le circostanze di tempo e di luogo) perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio (can. 281, § 1); si deve anche provvedere a che i chierici godano delle assicurazioni sociali per casi di malattia, di invalidità o di vecchiaia (can. 281, § 2). I diaconi permanenti impegnati in attività professionali devono, invece, mantenersi con gli utili da esse derivanti.

**A tal proposito il can. 282 prescrive che il tenore di vita dei chierici sia semplice e che essi debbano astenersi da tutto ciò che sa di vanità;** in conseguenza i beni di cui essi vengono in possesso in occasione dell'esercizio del loro ufficio, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento dei doveri del proprio stato, debbono essere impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità.

## **6. Posizione del chierico rispetto al mondo esterno**

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato la posizione del ministro sacro **nei suoi rapporti con Dio e con la Chiesa.**

Esamineremo ora come il Codice regola la posizione, del ministro sacro in relazione alla società civile (il mondo per antonomasia); i chierici, infatti:

- a) **Hanno l'obbligo di indossare un decoroso abito ecclesiastico secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale**
- b) **oltre che astenersi da quanto è sconveniente al proprio stato,** debbono evitare tutto ciò che, pure essendo indecoroso, è alieno dallo stato clericale (can 285, §§ 1 e 2).

- c) non possono assumere uffici pubblici che comportino una partecipazione all'esercizio del potere civile (can 285 § 3).
- d) senza licenza del Vescovo non possono dedicarsi all'amministrazione dei beni appartenenti ai laici né dedicarsi a uffici secolari che comportino il rendimento dei conti; dare fideiussioni anche su propri beni, firmare cambiali (can 285 § 4).
- e) non possono esercitare senza licenza dell'autorità ecclesiastica, alcuna attività affaristica o commerciale (can 286).
- f) debbono astenersi dal prendere parte ad attività politiche o sindacali a meno che, a giudizio dell'autorità ecclesiastica, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune (can 287)
- g) non, possono prestare servizio militare volontario e debbono usufruire delle esenzioni che vengono concesse dalla consuetudine e dalle leggi civili (can. 289).

Rispetto agli obblighi che devono assumere i chierici i diaconi permanenti non sono tenuti, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente: ad indossare l'abito ecclesiastico, ad assumere uffici pubblici che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile, ad esercitare uffici secolari che comportano l'onere del rendiconto, ad esercitare attività affaristica e commerciale, ad avere parte attiva nei partiti politici e nelle associazioni sindacali.

## 6. La perdita dello stato clericale

Secondo la dottrina della Chiesa il sacramento dell'ordine imprime carattere (al pari del battesimo e della confermazione) quindi la sacra ordinazione una volta ricevuta, non diviene mai nulla (can 290)

Tua condizione giuridica di chierico (o stato clericale) può tuttavia perdersi:

- 1) per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara la invalidità della sacra ordinazione;
- 2) mediante la pena della dimissione legittimamente irrogata;
- 3) per rescritto della Sede Apostolica che però viene concesso ai diaconi per gravi cause e ai presbiteri solo per cause gravissime.

Eccetto il caso di dichiarata nullità del conferimento del sacramento dell'ordine, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato (can. 291): questa viene concessa unicamente dal Sommo Pontefice. Il chierico che perde lo stato clericale perde i diritti e non è più tenuto ai doveri di detto stato, salvo l'obbligo del celibato (can. 292); non può più esercitare la potestà d'ordine, salvo la possibilità di impartire il sacramento della penitenza in caso di pericolo di morte (can. 976), ed è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata.

Il ministro sacro che ha perduto lo stato clericale non può essere nuovamente ascritto (riammesso) tra i chierici se non con rescritto della Sede Apostolica (can. 293).

## 7. Le prelature personali

Exemplum. Esempio attuale e compiuto di prelatura personale secondo il canone 294 del Codice di Diritto Canonico è la **Prelatura della Santa Croce e Opus Dei** (conosciuta come Opus Dei). Essa è stata eretta per promuovere una speciale opera pastorale o apostolica a favore di diverse regioni.

Ecco i punti chiave basati sul canone 294:

- **Scopo:** L'Opus Dei è stata costituita per l'adeguata distribuzione dei presbiteri e per attuare speciali opere pastorali o apostoliche.
- **Struttura:** È retta da statuti propri emanati dalla Sede Apostolica, con un Prelato a capo come Ordinario proprio.
- **Fedeli:** Include sacerdoti (che formano il presbiterio della prelatura) e laici che collaborano alle sue attività.
- **Giurisdizione:** Opera in comunione con le Chiese particolari (diocesi).

Sebbene il diritto canonico preveda tale figura per scopi specifici, l'Opus Dei rimane l'esempio di riferimento

Sono così denominate quelle strutture giurisdizionali secolari, di carattere personale, cioè non circoscritte al criterio della territorialità e che costituiscono una novità assoluta del nuovo Codice.

Tali prelature - giustificate con la necessità di promuovere una opportuna distribuzione di presbiteri, o conseguire particolari opere pastorali o missionarie a seconda delle varie regioni o delle varie categorie sociali - constano di presbiteri e diaconi del clero secolare e sono erette dalla Sede Apostolica (can. 294).

Esse sono rette da statuti redatti dalla Sede Apostolica e ad esse è preposto un Prelato come ordinario proprio (can. 295) .

È opportuno precisare che i chierici incardinati nella prelatura personale non formano, insieme al Prelato, un presbiterio autonomo, ma sono parte del presbiterio della diocesi nella quale esercitano il loro ministero.

Anche i laici possono dedicarsi alle opere apostoliche della prelatura personale mediante con-venzione stipulata con la prelatura stessa: essi, comunque, come è stato opportunamente precisato, non mutano la propria condizione personale teologica e canonica, di normali fedeli laici e, come tali, in concreto si comportano nel loro apostolato (Dich. della S. Congregazione per i Vescovi del 23-11-1982)

## Sezione Quarta

### Le associazioni dei fedeli

#### 1. Generalità e classificazioni

**Exemplum** Un esempio classico di associazione di fedeli ai sensi del Canone 298 del Codice di Diritto Canonico è l'**Azione Cattolica Italiana**. Essa unisce laici per promuovere la vita cristiana, il culto e l'apostolato. Altri esempi includono le **ACLI**, l'**AGESCI** (scout) e la **Comunità Papa Giovanni XXIII**.

**Caratteristiche secondo il Canone 298:**

- **Scopo:** Incremento della vita cristiana, culto, dottrina o opere di apostolato.
- **Natura:** Distinte dagli istituti di vita consacrata, mirano alla santità e alla missione nel mondo.
- **Tipologie:** Possono essere pubbliche o private.

Altre associazioni comuni in Italia includono l'UNITALSI (trasporto ammalati a Lourdes) e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI).

Il can 215 in piena coerenza con la lettera e lo spirito del Vaticano II, afferma esplicitamente il diritto dei fedeli di fondare e dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà o l'incremento della vocazione cristiana nel mondo.

La normativa sulle associazioni di fedeli (*Christifidelium consociationes*) è contenuta nei canoni da 298 a 329 (Sulla materia il Papa Giovanni Paolo II ha emanato l'esortazione apostolica «*Christi fide/es laici*» del 30 dicembre 1988, ove sono indicati i criteri fondamentali per il discernimento e il riconoscimento delle aggregazioni di fedeli laici nella Chiesa): fondamentale il can. 298 che indica i fini per cui un'associazione di qualsiasi tipo può costituita nella Chiesa: «Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica (Queste forme associative, disciplinate dai canoni 573-746, saranno esaminate particolareggiatamente più avanti) in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano».

Premesso che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente (can. 300), sottolineiamo la distinzione fondamentale in:

- associazioni pubbliche:

Un esempio principale di associazione pubblica di fedeli, in linea con il canone 298 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, è l'Azione Cattolica Italiana (**ACI**), un'organizzazione laicale radicata nelle diocesi e impegnata nel perseguimento di fini apostolici diretti sotto l'alta direzione dell'autorità ecclesiastica.

**Caratteristiche di un'Associazione Pubblica (Can. 298-311):**

- **Costituzione:** Sono erette direttamente dall'autorità ecclesiastica competente (Vescovo, Conferenza Episcopale o Santa Sede).
- **Finalità:** Si propongono la diffusione della fede, la promozione del culto pubblico o altre opere di apostolato.
- **Personalità Giuridica:** Ricevono automaticamente la personalità giuridica canonica nel momento in cui vengono erette.

#### Altri Esempi Rilevanti:

- **Confraternite:** Associazioni laicali finalizzate principalmente al culto.
- **Araldi del Vangelo (EP):** Associazione internazionale di fedeli.
- **Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII:** Fondata da don Oreste Benzi.
- **Associazione Laicale Memores Domini:** Legata a Comunione e Liberazione.

Queste associazioni agiscono in nome della Chiesa e sono soggette alla vigilanza della gerarchia, differenziandosi dalle associazioni private, le quali nascono da libera iniziativa dei fedeli.

sono quelle che, a mente del can. 301, si propongono l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico oppure perseguano altri fini il cui conseguimento è riservato, per sua natura, all'autorità ecclesiastica; esse debbono essere costituite (erette) unicamente dall'autorità ecclesiastica.

- associazioni private:

Un esempio di associazione privata di fedeli, costituita ai sensi del can. 299 del Codice di Diritto Canonico, è la Famiglia del Cuore Immacolata Maria, con sede a Roma, che organizza religiosi e laici, con statuti approvati dall'autorità ecclesiastica. Un altro esempio è la Comunità "Fiat Totius Tuus", approvata con decreto vescovile nel 2019.

#### Caratteristiche principali dell'Associazione Privata (Can. 299-329):

- **Fondazione:** Nasce da un accordo privato tra fedeli (laici, consacrati, chierici) per fini di pietà, apostolato o carità.
- **Approvazione:** Sebbene privata, per essere riconosciuta nella Chiesa deve avere statuti rivisti dall'autorità competente.
- **Autonomia:** Hanno la libertà di gestire i propri beni e la propria struttura interna, pur sotto la vigilanza dell'Ordinario diocesano.
- **Esempi operativi:** Spesso si dedicano alla diffusione della spiritualità, preghiera, opere di misericordia o santificazione dei propri membri.

In sintesi, sono forme di aggregazione che arricchiscono la Chiesa, mantenendo una natura laicale ma con riconoscimento canonico.

sono quelle costituite, giusta il can. 299, direttamente dai fedeli, mediante un accordo privato tra di loro, per conseguire i fini di cui al can. 298 (sopra esaminato): esse sono riconosciute nella Chiesa solo se i loro statuti sono stati esaminati dalla competente autorità ecclesiastica (can. 299, § 3).

Tipi particolari di associazioni sono:

a) **Le associazioni clericali:**

Un'associazione clericale (Can. 302 CIC) è un gruppo di fedeli, principalmente chierici (sacerdoti/diaconi), diretto da chierici, che assume l'esercizio dell'ordine sacro e riconosciuto dall'autorità competente. Esempi includono l'Unione Apostolica del Clero (UAC), associazioni di sacerdoti diocesani per la formazione e spiritualità, o alcune fraternità presbiterali.

**Caratteristiche e Esempi Chiave:**

- **Finalità:** Promuovere la santità dei membri, la fraternità presbiterale e l'unità con il Vescovo diocesano.
- **Unione Apostolica del Clero (UAC):** Associazione pubblica di presbiteri e diaconi che mira a promuovere la spiritualità diocesana e la cooperazione missionaria.
- **Fraternità Sacerdotali:** Gruppi riconosciuti dal Vescovo per il sostegno reciproco e la preghiera comune dei sacerdoti.
- **Associazioni di spiritualità:** Gruppi clericali legati a particolari carismi (es. spiritualità diaconale o specifica spiritualità presbiterale).

Queste associazioni non vanno confuse con gli Istituti di Vita Consacrata.

sono dirette da chierici, assumono l'esercizio dell'ordine sacro e come tali sono riconosciute dall'autorità competente (can. 302);

b) **I terzi ordini (a volte diversamente denominati):**

Terzi Ordini, disciplinati dal **canone 303 del Codice di Diritto Canonico**, sono associazioni di fedeli laici (o chierici secolari) che, pur vivendo nel mondo ("in saeculo") e continuando le proprie attività, partecipano al carisma e alla spiritualità di un istituto religioso (ordini mendicanti), sotto la sua alta direzione.

Ecco i principali esempi di Terzi Ordini (oggi spesso chiamati Ordini Secolari o Fraternità Secolari):

- **Ordine Francescano Secolare (OFS):** Precedentemente noto come Terz'Ordine Francescano (TOF), è l'esempio più diffuso, composto da laici che vivono il Vangelo secondo lo spirito di San Francesco d'Assisi.
- **Terz'Ordine Domenicano (Fraternità laica di San Domenico):** Associato all'Ordine dei Predicatori.
- **Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi (OCDS):** Membri secolari legati all'Ordine del Carmelo.
- **Terz'Ordine dei Servi di Maria:** Fraternità laiche legate all'ordine dei Servi di Maria (OSM).
- **Terz'Ordine Agostiniano:** Laici che seguono la spiritualità di Sant'Agostino.
- **Terz'Ordine Regolare di San Francesco (TOR):** Diverso dall'OFS, questo è un istituto religioso di diritto pontificio, composto da membri che pronunciano voti pubblici (a differenza dei terziari secolari che spesso emettono promesse o voti privati).

**Caratteristiche principali secondo il Can. 303:**

- **Vita nel mondo:** I membri non vivono in convento.

- **Partecipazione al carisma:** Condividono la spiritualità dell'ordine religioso di riferimento.
- **Alta direzione (Altius moderamen):** L'associazione è guidata dall'istituto religioso a cui è legata.
- **Vita di penitenza e apostolato:** Storicamente nati come "ordini della penitenza", tendono alla perfezione cristiana.

sono associazioni i cui membri, a mente del can. 303, conducono una vita cattolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando, nel mondo, al carisma di un istituto religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso (si pensi al Terz'ordine francescano).

Entro le due categorie, pubbliche e private, si sviluppa una tipologia di associazioni, la più ampia e disparata, nata (come rileva BERTONE) dall'inventiva del fedele, «animata dallo Spirito Santo e facendo esperienza dei doni dello Spirito nella Chiesa e per la Chiesa».

Svariate anche le denominazioni (oltre quella generica di «associazione»): i già ricordati terz' ordini, congregazioni, pie unioni, arciconfraternite, conferenze, movimenti, etc.

## 2. Norme comuni

Tutte le associazioni di fedeli, siano esse pubbliche o private e comunque denominate, devono avere propri statuti nei quali siano precisati il fine dell'associazione (c.d. ragione sociale), la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi (can. 304).

Esse sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica (Santa Sede in via generale nonché il Vescovo per l'attività nella diocesi) alla quale spetta curare perché in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e siano evitati abusi (can. 305).

L'accettazione dei membri in una associazione è regolata dagli statuti della medesima (can. 307, § 1); un fedele può far parte di più associazioni ma coloro che fanno già parte di un istituto religioso possono iscriversi a una associazione

solo col consenso dei superiori (can. 307, § 3). Chi è legittimamente iscritto a una associazione non può esserne dimesso se non per una giusta causa e a norma del diritto e degli statuti (can. 308).

### **3. Le associazioni pubbliche di fedeli**

Sono quelle costituite direttamente (v. § 1) dall'autorità ecclesiastica. Competenti per la costituzione sono (can. 312)

- 1) la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali;
- 2) la Conferenza Episcopale per le associazioni nazionali;
- 3) il Vescovo diocesano per le associazioni diocesane.

Analogo criterio vale per quanto concerne la soppressione di una associazione pubblica (can. 320)

In base al decreto di erezione, le associazioni in argomento (nonché le eventuali loro confederazioni) acquistano la personalità giuridica nell'ambito dell'ordinamento canonico (can. 313). 312).

Gli statuti di ogni associazione pubblica, nonché la loro revisione o modificazione, necessitano dell'approvazione della autorità competente ad erigerla (can. 314).

Non può far parte di una associazione pubblica (can. 316):

- 1) chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica;
- 2) chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica;
- 3) chi è incorso nella scomunica.

A capo dell'associazione vi deve essere un moderatore, per lo più eletto dalla stessa ma confermato; comunque, dall' autorità ecclesiastica (can. 317), coadiuvato dall'assistente ecclesiastico o cappellano) e da ufficiali maggiori.

Nelle associazioni non clericali (v. § 1) moderatore può essere anche un fedele laico: sono esclusi, perciò, da tale compito, nelle associazioni finalizzate

all'esercizio dell'apostolato, coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici (can. 317, § 4).

Il moderatore può essere rimosso per giusta causa, così come l'autorità ecclesiastica può, per gravi motivi, nominare un commissario perché governi temporaneamente l'associazione (can. 318). Ogni associazione pubblica amministra direttamente i propri beni sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica alla quale ogni anno deve fornire il rendiconto della sua amministrazione e della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (can. 319).

### **3. Le associazioni private di fedeli**

Le associazioni private (v. § 1) sono dirette e presiedute dai fedeli secondo le disposizioni degli statuti (can. 321); quantunque godano di autonomia, sono egualmente soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica (can. 323),

Tali associazioni non hanno, di regola, personalità giuridica canonica: possono però acquistarla con decreto della competente autorità ecclesiastica e sempre che quest'ultima abbia già provveduto ad approvare i relativi statuti (can. 322).

L'associazione nomina liberamente, a norma degli statuti, il moderatore e gli ufficiali (can. 324); se crede, si sceglie un assistente spirituale tra i sacerdoti che esercitano il ministero nella diocesi (deve avere però la conferma del Vescovo).

Essa amministra liberamente i propri beni, salvo però il diritto dell'autorità ecclesiastica di vigilare perché i beni stessi siano usati per i fini dell'associazione (can. 325).

L'associazione privata si estingue a norma degli statuti; può anche essere soppressa dalla competente autorità ecclesiastica se la sua attività produce danno grave alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica o scandalo per i fedeli (can. 326).

In questo caso i beni vengono destinati in base alle disposizioni statutarie fatti salvi i diritti acquisiti e la eventuale volontà degli oblatori.

#### **4. Norme speciali per le associazioni di laici**

Il nuovo Codice ha voluto dedicare tre specifici canoni (327,328,329) alle associazioni formate da soli fedeli laici e ciò costituisce una ulteriore riprova dell'importanza che viene riconosciuta all'attività dei laici nella vita della Chiesa.

Viene raccomandato, in particolare, ai fedeli laici di tenere in grande considerazione le associazioni, specialmente quelle che si propongono «di animare mediante lo spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono intensamente un rapporto più interno fra fede e vita» (can. 327). A tal uopo i membri di queste associazioni debbono essere debitamente formati per l'esercizio di un apostolato specificamente laicale (can. 329).

Anche se il Codice non ne fa menzione specifica, riteniamo che debbano qui ricomprendersi, quelle associazioni di laici che, in stretto contatto con le strutture della Chiesa, si adoperano per la diffusione e l'attuazione dei principi cristiani.

Tra tali associazioni, che operano sotto la direzione dell'autorità ecclesiastica a tutti i livelli, la più diffusa è quella che va sotto il nome di Azione Cattolica e che il Sommo Pontefice Pio XI definì come «la cooperazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa» (Enciclica “Ubi arcano” del 23 dicembre 1922)

# **Costituzione gerarchica della Chiesa: la suprema autorità della Chiesa**

## **Concetti generali**

L'insieme di persone o uffici che partecipano delle potestà della Chiesa va sotto il nome di organizzazione ecclesiastica.

Il principio fondamentale che vige in materia di organizzazione ecclesiastica è quello della gerarchia, per effetto del quale le persone e gli organi inferiori sono subordinati a quelli superiori.

E proprio a tale principio, nella scia degli insegnamenti conciliari (v. Costituzione Lumen gentium, cap. III), sono ispirate le linee tracciate dal nuovo Codice in materia di ordinamento delle funzioni ecclesiastiche, raggruppate nel Titolo II del 2° Libro (subito dopo la trattazione sui fedeli) sotto il nome di «Costituzione gerarchica della Chiesa».

Approfondiremo, sia pur brevemente, questa costituzione gerarchica seguendo la sistematica del Codice che, dividendo la materia in due sezioni:

1) la suprema autorità della Chiesa;

2) le Chiese particolari e i loro raggruppamenti,

ha inteso mettere a fuoco la duplice dimensione, universale e particolare, della Chiesa con i relativi uffici, ministeri e funzioni ad essa attinenti.

In questo capitolo esamineremo gli organi costituenti appunto l'autorità suprema della Chiesa rinviando però al capitolo seguente la disamina degli aspetti più prettamente burocratici di tale potere, cioè gli uffici della Curia Romana.

## **Sezione Prima**

### **Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi**

#### **Premessa**

Il nuovo Codice, integrando la precedente normativa (come giustamente osserva PETRONCELLI), riconosce esplicitamente un duplice soggetto della suprema autorità della Chiesa: il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale. Tale duplicità non sta ad indicare distinzione come ribadisce il can. 336 («insieme con il suo capo e mai senza il suo capo») e come si evince dal contesto del can. 330:

«Come, per volontà del Signore, San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico' Collegio, per la medesima ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti».

Focus: Il Romano Pontefice, in quanto Vescovo di Roma e successore di Pietro, è il capo del Collegio Episcopale, garantendo l'unità della Chiesa con potestà suprema, piena e universale. Il Collegio dei Vescovi, unito al Papa e mai senza di lui, detiene anch'esso la suprema potestà sulla Chiesa, esercitata collegialmente, per esempio nel Concilio Ecumenico.

#### **Aspetti chiave del rapporto Pontefice-Collegio:**

- **Capo e Membra:** Il Collegio episcopale è il corpo dei vescovi che succede a quello apostolico, agendo sempre in comunione gerarchica col Papa.
- **Primato Papale:** Il Papa è il capo del collegio e le sue deliberazioni non necessitano dell'approvazione di altri organi, ma agisce in unione con gli altri vescovi.
- **Collegialità:** Il potere del Collegio si manifesta nel Concilio Ecumenico o attraverso l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo, approvata dal Papa.
- **Successione Apostolica:** La consacrazione episcopale, unita alla comunione col Papa, conferisce ai vescovi il compito di guidare la Chiesa

Il *Codice di Diritto Canonico* (can. 331-341) definisce chiaramente il ruolo del Papa come vertice e l'azione del Collegio episcopale come espressione della natura universale della Chiesa cattolica.

## **1. Il Romano Pontefice**

Il primo e principale soggetto della suprema autorità della Chiesa è il Romano Pontefice (denominato anche Sommo Pontefice) cioè il Vescovo della Chiesa di Roma, «in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro» (can. 331) (il primato: Mt, 16, 18-19).

Il Romano Pontefice è, quindi, Capo del Collegio dei Vescovi, Pastore visibile della Chiesa universale e Vicario del Capo invisibile che ne è Gesù Cristo. Di

conseguenza egli è al vertice di tutta la gerarchia ecclesiastica, sia di ordine che di giurisdizione.

Al Pontefice, quale successore del capo degli Apostoli (San Pietro) compete la suprema e piena potestà (di giurisdizione) su tutta la Chiesa, da potersi esercitare liberamente.

Tale potestà, oltre che essere universale, è anche:

- **vescovile** in quanto ottenuta, oltre che con legittima elezione, con la consacrazione episcopale (can. 332) (Il can. 332 stabilisce che l'eletto al sommo pontificato, qualora sia privo del carattere episcopale, deve essere immediatamente ordinato Vescovo (dal Cardinale Decano: v. can. 355);
- **piena** perché non riguarda solo la fede e i costumi ma anche la disciplina e il governo;
- **ordinaria** cioè direttamente annessa al suo ufficio (*vi sui muneris*);
- **immediata** su tutte le singole Chiese particolari e su tutti i singoli Vescovi e fedeli, senza bisogno di intermediari.

La potestà del Romano Pontefice si estende anche sulle singole Chiese particolari e sui loro raggruppamenti (il can. 333, § 1, parla di primato della potestà ordinaria).

L'autorità del Pontefice, però, non intende affatto sostituirsi a quella dei Vescovi. Ci ricorda, infatti, il Codice (can. 333) che «con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura».

Tanto più che il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa è sempre (come ci ricorda il can. 333, § 2) congiunto nella comunione con gli altri Vescovi anche se spetta a lui determinare il modo di

esercizio di tale ufficio e non è dato appello o ricorso contro le sue sentenze o i suoi decreti.

In materia di fede e di morale il Pontefice è Maestro e, quando (ex se o in Concilio) definisce ex cathedra le supreme verità di fede e di morale, gode della infallibilità (Costituzione «Pastor Aeternus» 1870).

Questa dottrina del Sacro Primato è stata ribadita dal Concilio Vaticano II: «Gesù Cristo, Pastore eterno, ha edificato la Santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli come Egli era stato mandato dal Padre, e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso Episcopato fosse uno ed indiviso, prepose agli altri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione» (così testualmente la Cost. «Lumen Gentium», n. 18).

Va rilevato che, senza per niente mettere in discussione la dottrina del primato, Giovanni Paolo II - al fine di agevolare il dialogo ecumenico - ha invitato i teologi a ripensare le forme di esercizio del primato perché questo realizzi il meglio possibile un servizio di amore riconosciuto da tutte le chiese (Enciclica «Ut unum sint», del 25-5-1995).

## **2. L'elezione del Pontefice**

Quando per morte o rinuncia si rende vacante la sede apostolica bisogna procedere all'elezione del pontefice (che ha inizio al 16° o al più tardi al 21° giorno dalla vacanza).

Tale elezione è oggi disciplinata dalle Costituzioni apostoliche «Romano Pontifici eligendo» di Paolo VI (1-10-1975) e «Universi Dominici Gregis» di Giovanni Paolo II (22-2-1996).

Elettori sono esclusivamente, dal 1059, i Cardinali, anche se scomunicati, sospesi o interdetti, purché proclamati in Concistoro; sono esclusi

dall'elettorato attivo i Cardinali che rinunziarono, quelli deposti dal Pontefice, e quelli di età superiore agli 80 anni (per quest'ultimo caso v. il motu proprio «Ingravescentem etatem» del 21 novembre 1970).

Il numero massimo dei Cardinali elettori non deve superare i 120.

Eleggibile è ogni fedele cattolico maggiorenne, ma dal 1378 viene eletto sempre un Cardinale.

In origine la forma di elezione poteva essere:

- 1) per scrutinio segreto (a maggioranza dei 2/3 più uno dei votanti);
- 2) per compromesso;
- 3) per quasi ispirazione (si ha tale tipo di elezione se tutti i Cardinali, *quasi afflati Spiritu Sancta* proclamano a viva voce chi deve essere il Pontefice).

A partire dal conclave che ha visto eletto Benedetto XVI l'unica forma di

Elezione è lo scrutinio segreto dal quale risulta eletto chi ha ottenuto i due terzi dei voti dei Cardinali presenti (se il numero è divisibile per tre) ovvero i due terzi più uno (se il numero degli elettori non è divisibile per tre).

Tuttavia se dopo trentaquattro scrutini, distribuiti in tredici giorni, non dovesse raggiungersi la maggioranza richiesta si può abbassare il quorum alla maggioranza semplice, purché la maggioranza degli elettori sia d'accordo su questo modo di procedere.

In tal caso i cardinali hanno la facoltà di limitare a due i candidati scelti tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultimo scrutinio effettuato secondo la regola dei due terzi.

Per la liceità, l'elezione si deve tenere nel Conclave; la violazione del segreto del Conclave porta come conseguenza la scomunica.

Dalla fine del sec. XVI si era manifestata una crescente ingerenza dei sovrani cattolici nell'elezione del Pontefice mediante l'esercizio di un diritto di veto che veniva manifestato nel Conclave da un Cardinale, prima del voto, contro un

determinato candidato non gradito politicamente al potere laico.

Per l'ultima volta tale diritto fu esercitato contro il cardinale Rampolla nel Conclave da cui uscì eletto Pio X. Il nuovo pontefice abolì tale diritto punendo il latore del veto con la scomunica.

L'elezione canonica è perfetta dal momento in cui il Cardinale Decano annunzia il risultato della votazione.

Dal momento in cui l'eletto ha accettato, per diritto divino, acquista la piena potestà di giurisdizione suprema (can. 332) e il Conclave ha fine.

Nel periodo di vacanza della Sede Apostolica, al Collegio dei Cardinali non appartiene alcuna potestà di giurisdizione, e i Cardinali, che presiedono i dicasteri e gli uffici della Curia Romana, cessano dal loro ufficio.

Rimane, però, in vigore l'autorità del Cardinale Camerario, del Cardinale Vicario dell'Urbe, del Cardinale Penitenziere maggiore.

## **2. I poteri del Pontefice e la Casa pontificia**

### **A) Premessa**

In questa sede non si farà cenno ai poteri di sovranità territoriale (spettante al Pontefice sulla Città del in virtù dei Patti Lateranensi) in quanto lo studio di tale sovranità non fa parte del diritto canonico bensì del diritto internazionale. e del diritto pubblico interno della Città del Vaticano.

### **B) Poteri e prerogative del Pontefice**

Il Pontefice riunisce in sé cinque uffici, e cioè egli è:

- *Vescovo* della città e diocesi di Roma;
- *Metropolita* della provincia ecclesiastica romana;
- *Primate* d'Italia;
- *Patriarca* d'Occidente e primo dei patriarchi;
- *Primate* della Chiesa Universale.

Ha diritto a speciali titoli onorifici, a insegne speciali, a segni di riverenza. In relazione al pieno esercizio delle potestà ecclesiastiche il Pontefice è inoltre:

- **supremo legislatore** per tutta la Chiesa (e perciò egli non è sottoposto alle leggi semplicemente ecclesiastiche, ma solo alla legge divina);
- **supremo Maestro** in quanto egli gode dell'infallibilità (can. 749, § 1);
- **supremo giudice** in concorrenza con gli altri giudici ecclesiastici (can. 1442) ed è giudice di appello (e come tale può avocare a sé ogni causa sia civile che penale) (can. 1417);
- **supremo amministratore**: è titolare del *nativum ius* di acquistare, ritenere ed amministrare i beni necessari ai bisogni della Chiesa (cann. 1255 e 1273);
- **rappresentante** di tutta la Chiesa: come tale riceve ambasciatori e invia nunzi e legati; la sua persona gode di una particolare protezione penale (cann. 1370 e segg.).

### C) Casa Pontificia

Il personale addetto alla persona del Pontefice forma la Casa Pontificia, diretta dal Prefetto del Palazzo Apostolico e comprendente (giusta il motu proprio «Pontificali domus» del 28-3-1968):

la **Cappella Pontificia** composta da:

- membri delle varie categorie della Chiesa (Vescovi, sacerdoti, laici) chiamati dal Papa a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue alte funzioni;
- i familiari del Papa;

la **Famiglia Pontificia** si compone di:

- membri del laicato cattolico, che occupano posti di particolare responsabilità, chiamati a coadiuvare il Papa nell'esercizio della sua missione di Capo della S. Sede e di sovrano dello Stato Città del Vaticano;
- gli ecclesiastici che lo assistono in questo ufficio;

- i suoi familiari.

Tutti i membri della Casa Pontificia sono nominati dal Papa per 5 anni.

### 3. Il Collegio episcopale

**Exemplum.** Il Collegio dei Vescovi è l'insieme dei vescovi consacrati che, in unione col Papa (loro capo), esercita la potestà suprema sulla Chiesa universale. Esempi concreti sono il Concilio Ecumenico (riunione di tutti i vescovi, es. Vaticano II) e il Sinodo dei Vescovi (assemblea rappresentativa convocata dal Papa su temi specifici). Ecco i principali esempi di esercizio della collegialità episcopale:

- **Concilio Ecumenico:** È l'esempio più solenne. Riunisce i vescovi di tutto il mondo per definire questioni di fede o disciplina.
- **Sinodo dei Vescovi:** Organismo permanente istituito da Papa Paolo VI nel 1965, coadiuva il Pontefice attraverso un'azione consultiva e deliberativa su specifici temi, come quello sulla sinodalità.
- **Conferenze Episcopali:** Organismo in cui i vescovi di una nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro ufficio pastorale (es. CEI in Italia).
- **Collegialità dispersa** Anche quando non riuniti fisicamente, i vescovi agiscono in comunione con il Papa e tra loro (es. approvazione unanime di una dottrina).

Il Collegio dei Vescovi è considerato il successore del Collegio Apostolico nel governo pastorale della Chiesa.

Il secondo soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale è rappresentato, giusta il disposto del can. 336, dal «*Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo*».

Dalla chiara e precisa dizione della norma che è la esatta trasposizione giuridica dei principi conciliari affermati in proposito nella Cost. «*Lumen gentium*», si evincono al tempo stesso la novità e la grandiosità di questo supremo potere riconosciuto al corpo episcopale nella sua interezza ed anche i limiti obiettivi posti all'esercizio di questo potere.

Mentre, infatti, il Pontefice ha sulla Chiesa una potestà, piena, suprema, universale che può sempre esercitare (can. 331), il collegio o corpo episcopale non ha autorità se non lo si concepisce insieme col Romano Pontefice perché

(come precisa la nota explicativa praevia alla «Lumen gentium») “venendo a mancare l'azione del Capo, i Vescovi non possono agire come collegio”

Il Collegio dei Vescovi, nel quale si perpetua ininterrottamente il collegio apostolico, esercita la potestà sulla Chiesa universale (can. 337):

- in modo solenne nel Concilio Ecumenico (vedi paragrafo successivo);
- mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, a condizione che essa sia stata indetta o, comunque, liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto collegiale.

Resta, comunque, sempre di competenza del Pontefice, scegliere e promuovere, secondo le necessità della Chiesa, i modi attraverso i quali il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio nei confronti della Chiesa universale (can. 337, § 2). Ciò costituisce una ulteriore conferma di quanto poc'anzi dicevamo a proposito dei limiti della collegialità episcopale.

## 5. Il Concilio ecumenico

**Esempi.** Il Concilio di Nicea (325 d.C.) è il primo e più celebre esempio di concilio ecumenico, convocato dall'imperatore Costantino I. Fu fondamentale per definire l'unità dogmatica del cristianesimo contro l'arianesimo, formulando il "Credo" che afferma la divinità di Gesù Cristo, vero Dio e della stessa sostanza del Padre.

**Dettagli Chiave del Concilio di Nicea I (325):**

- **Scopo:** Risolvere la disputa ariana che negava la piena divinità di Gesù Cristo e ristabilire la pace religiosa nell'Impero.
- **Partecipanti:** Vescovi provenienti da tutto il mondo cristiano, principalmente dall'Oriente.
- **Risultati Principali:**
  - **Condanna dell'Arianesimo:** Ario fu dichiarato eretico.
  - **Simbolo di Nicea (Credo):** Definizione della consustanzialità (*homoousios*) del Figlio col Padre.
  - **Fissazione della Pasqua:** Stabilita la data comune per la celebrazione.
- **Significato:** Rappresenta la prima assemblea universale che definisce la dottrina cristiana ufficiale, riconosciuta dalle principali confessioni cristiane.

Altri esempi storici includono il Concilio di Efeso (431) sulla maternità divina di Maria e il moderno Concilio Vaticano II (1962-1965)

Il Concilio ecumenico (cioè universale) è l'assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso la quale il Collegio episcopale esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale.

Il Concilio, pur godendo per sua natura, di potestà suprema su tutta la Chiesa non è, però, un organo sopraordinato al Romano Pontefice (tesi del conciliari-smo sostenuta in passato), per cui non è possibile far ricorso al Concilio contro una sentenza del Pontefice (can. 333, § 3 che conferma, in forma più ampia, il can. 228 del Codex abrogato).

Spetta unicamente al Romano Pontefice (can. 338):

- convocare il Concilio;
- presiederlo personalmente o tramite un delegato;
- stabilirne l'ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i Padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l'approvazione del Romano Pontefice);
- trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
- approvarne i decreti.

Hanno il diritto-dovere di partecipare al Concilio, con voto, tutti e solo i Vescovi membri del Collegio episcopale (can. 339, § 1). L'autorità suprema della Chiesa può convocare per il Concilio ecumenico anche altri che non siano insigniti della dignità episcopale (ad es. superiori di ordini religiosi) determinandone le modalità di partecipazione (can. 339, § 2).

La vacanza della Sede apostolica sospende ipso iure il Concilio finché il nuovo Pontefice non ordini la ripresa dei lavori o decida di scioglierlo (can. 340). I decreti del Concilio ecumenico acquistano forza obbligatoria solo se sono stati approvati dal Romano Pontefice insieme ai Padri conciliari, o dal Pontefice stesso successivamente confermati e, per suo comando, promulgati (can. 341, § 1).

Alla stessa conferma e promulgazione, come condizione della loro forza obbligatoria, sono sotto-posti i decreti emanati dal Collegio episcopale quando pone in essere un atto collegiale secondo le modalità stabilite dal Romano Pontefice (can. 341, § 2).

## **Sezione Seconda**

### **Il Sinodo dei Vescovi**

#### **1. Definizione**

Exemplum La XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2021-2024), dedicata al tema "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione", è un esempio chiave. Questo processo ha visto vescovi e non vescovi (inclusi laici e donne) dialogare insieme, utilizzando metodi di ascolto e discernimento, con votazioni su documenti di sintesi.

**Caratteristiche e dettagli dell'esempio:**

- **Metodologia:** Lavoro nei "circoli minori" (gruppi di discussione) e condivisione in sessioni plenarie per cercare il consenso.
- **Partecipazione:** La seconda sessione ha visto 368 membri con diritto di voto, di cui 272 vescovi e 96 non vescovi.
- **Temi trattati:** Sinodalità, ruolo dei laici, missione, pace nel mondo.
- **Finalità:** Promuovere una Chiesa che ascolta e cammina insieme, definita come "sinodalità vissuta"
- 

Il Sinodo dei Vescovi, secondo la definizione che ne dà il can. 342, è: un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati:

- per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi;
- per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica;
- per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.

Il Sinodo rappresenta una novità assoluta rispetto alla normativa precedente e si ispira direttamente al Decreto conciliare «Christus Dominus»

Esso è la più alta espressione di quella cooperazione dei Vescovi al Sommo Pontefice, prevista dal can. 334, e dimostra che «tutti i Vescovi sono

partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa universale» (Decr. «Christus Dominus» cit. n. 5).

Si noti che il Sinodo differisce sostanzialmente:

- dal Collegio episcopale: quest'ultimo, infatti, risale alla volontà di Cristo da cui riceve direttamente la sua potestà mentre il Sinodo è un organismo di istituzione puramente ecclesiastica;
- dal Concilio ecumenico: qui vi è la partecipazione dell'intero episcopato cattolico, nel Sinodo vi è solo una rappresentanza di esso.

## 2. Poteri del Sinodo

Il Sinodo dei Vescovi non ha, a differenza del Concilio ecumenico, poteri legislativi.

Esso può solo discutere sulle questioni che gli vengono proposte e formulare voti, senza però adottare alcuna decisione o emanare appositi decreti: per casi specifici e per materie determinate il Romano Pontefice può attribuire al Sino-do anche poteri deliberativi, nel qual caso le decisioni adottate dovranno essere sempre ratificate dal Pontefice (can. 343).

Il Sinodo è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice al quale spetta (can. 344):

- convocarlo quando e dove lo ritenga opportuno;
- convalidare i membri eletti e nominarne e designarne altri;
- stabilire in tempo utile le questioni da trattare;
- definire l'ordine dei lavori;
- presiederlo di persona o a mezzo di un delegato;
- concluderlo, trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo

In caso di vacanza della Sede Apostolica, il Sinodo in corso di celebrazione o, comunque, già convocato, è ipso iure sospeso finché il nuovo Pontefice non abbia deciso il suo scioglimento o la sua continuazione (can. 347, § 2).

### 3. Struttura del Sinodo

Il Sinodo, benché istituzione stabile, non è un'assemblea permanente; esso, infatti, come abbiamo innanzi esaminato, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice.

A tal riguardo il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea in cui il Sinodo può riunirsi (cann. 345 e 346):

1. *assemblea generale ordinaria* in cui vengono trattati argomenti che riguardano diretta-mente il bene della Chiesa: è composto da membri, per lo più Vescovi, eletti dalle singole Conferenze Episcopali, cui se ne aggiungono altri nominati direttamente dal Romano Pontefice e alcuni membri di istituti religiosi clericali (per questo concetto v. appresso cap. XIV);
2. *assemblea generale straordinaria* in cui vengono trattati argomenti di carattere generale che però richiedono una soluzione sollecita: in questo caso si compone di membri di diritto, per lo più Vescovi, delegati in virtù dell'ufficio che svolgono, di membri designati dal Romano Pontefice e di rappresentanti di istituti religiosi clericali;
3. *assemblea speciale* in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate: è composta di membri scelti da quelle regioni per le quali il Sinodo viene convocato.

Il can. 348 prevede che il Sinodo abbia una Segreteria generale permanente, presieduta dal Segretario generale, nominato dal Sommo Pontefice e coadiuvato da un gruppo di Vescovi formanti il consiglio di segreteria.

#### Sezione Terza

#### I Cardinali di Santa Romana Chiesa

#### 1. Generalità

I Cardinali di Santa Romana Chiesa, detti anche Padri Cardinali o più semplicemente Cardinali sono i più alti collaboratori del Romano Pontefice.

I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e, nell'insieme, formano un collegio di natura particolare denominato correntemente Sacro Collegio che funziona, sia pure ufficiosamente come senato del Pontefice ed ha personalità giuridica.

Compito principale (e secondo alcuni Autori, esclusivo) del Collegio dei Cardinali è la elezione del Romano Pontefice.

È bene ricordare che non tutti i Cardinali sono elettori del Pontefice ma solo quelli che, prima dell'inizio del Conclave, non hanno superato l'ottantesimo anno di età: v. motu proprio «Ingravescentem aetatem» del 1970 nel quale è anche precisato che il numero dei Cardinali elettori non deve superare 120.

I Cardinali, inoltre, collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel Concistoro (v. appresso § 3) sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale (can. 349).

Di regola i Cardinali sono preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano oppure sono a capo delle più importanti diocesi di tutto l'orbe cattolico.

## **2. Collegio cardinalizio e nomina dei Cardinali**

### **A) Collegio Cardinalizio**

Il Collegio dei Cardinali è presieduto dal Cardinale Decano di cui fa le veci il Cardinale Sottodecano: il can. 352 precisa che ambedue non hanno alcuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma sono solo considerati *primus inter pares*.

Il Collegio è distinto in tre ordini (can. 350):

- **ordine dei Cardinali Vescovi** cui appartengono i Cardinali cui il Pontefice assegna il c.d, Titolo di una Chiesa suburbicaria e i Patriarchi Orientali che vengono creati Cardinali;
- **ordine dei Cardinali Preti** cui è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma;
- **ordine dei Cardinali Diaconi** cui, invece, è assegnato il titolo di una diaconia romana.

**Exempla.** L'**Ordine dei Cardinali Vescovi** è il grado più elevato nel Collegio Cardinalizio, composto da patriarchi orientali e cardinali titolari delle sedi suburbicarie vicine a Roma, oltre ad alti prelati nominati dal Papa. Tra questi spicca il **Cardinale Decano**, che presiede il collegio.

**Esempi di Cardinali Vescovi (Sedi Suburbicarie/Titoli):**

- **Giovanni Battista Re:** Decano del Collegio Cardinalizio (Sede suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto).
- **Francis Arinze:** Sede suburbicaria di Velletri-Segni.
- **José Saraiva Martins:** Sede suburbicaria di Palestrina.
- **Beniamino Stella:** Sede suburbicaria di Porto-Santa Rufina.
- **Pietro Parolin:** Nominato nell'Ordine dei Vescovi nel 2018 (Segretario di Stato).
- **Leonardo Sandri:** Nominato nell'Ordine dei Vescovi nel 2018.
- **Marc Ouellet:** Nominato nell'Ordine dei Vescovi nel 2018.
- **Fernando Filoni:** Nominato nell'Ordine dei Vescovi nel 2018.

Questi cardinali consigliano il Papa e supervisionano la Chiesa universale.

L'ordine dei **Cardinali Presbiteri (o Cardinali Preti)** è il più numeroso del Collegio cardinalizio, composto principalmente da Arcivescovi o Vescovi residenziali a cui viene assegnato il titolo di una chiesa di Roma. Il primo per ordine di nomina è il **Cardinale Protoprete**.

**Esempi di Cardinali Presbiteri (Titoli):**

- **Card. Pietro Parolin:** Titolo dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela (Segretario di Stato).
- **Card. Matteo Zuppi:** Titolo di Sant'Egidio (Arcivescovo di Bologna).
- **Card. Péter Erdő:** Titolo di Santa Balbina (Arcivescovo di Esztergom-Budapest).

Ordine **dei Cardinali Diaconi** Questi cardinali collaborano con il Papa e partecipano al conclave per la sua elezione.

L'ordine dei cardinali diaconi è il terzo grado del Collegio Cardinalizio, spesso composto da alti prelati della Curia Romana legati alle antiche diaconie di Roma. Il cardinale protodiacono è il più anziano per nomina, noto per l'annuncio *Habemus Papam*. Un esempio attuale è **Dominique Mamberti**, Cardinale Protodiacono (diaconia di Santo Spirito in Sassia) dal 28 ottobre 2024.

**Esempi di Cardinali Diaconi (aggiornamento 2024/2025):**

- **Dominique Mamberti** (Protodiacono) - Diaconia di Santo Spirito in Sassia.
- **Leonardo Sandri** (precedentemente, ora Cardinale Sottodecano).
- **Pietro Parolin** (precedentemente, ora Cardinale Vescovo).

### Caratteristiche del Cardinale Diacono:

- **Ruolo:** Spesso gestiscono uffici curiali importanti.
- **Titolo:** Non sono "parroci" di una chiesa, ma assegnati a una *diaconia* (chiesa romana storica con assistenza sociale).
- **Promozione:** Dopo circa 10 anni, i cardinali diaconi possono essere promossi all'ordine dei cardinali presbiteri (la cosiddetta *optatio*).
- **Il Protodiacono:** Il primo dell'ordine ha il compito di annunciare il nuovo Papa dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro e di imporre il pallio al Papa.

Norme precise e dettagliate disciplinano l'assegnazione dei Cardinali ai vari ordini e le possibilità di passaggio da un ordine all'altro.

### B) Nomina dei Cardinali

La nomina (detta anche creazione) dei Cardinali spetta esclusivamente al Pontefice (can. 351).

La sua scelta deve cadere su uomini che siano almeno già sacerdoti ed eccellano per dottrina, moralità, pietà e prudenza di comportamento: quelli che non sono già Vescovi, dopo la nomina debbono ricevere la consacrazione episcopale.

I Cardinali vengono creati con decreto del Romano Pontefice che viene pubblicato innanzi al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono tenuti a osservare i doveri e godono dei diritti stabiliti dalle leggi.

Può verificarsi che il Pontefice annunzi di aver creato un Cardinale ma si riservi di farne conoscere il nome (*nomen in pectore sibi reservans*): in tal caso il designato sarà tenuto a osservare i doveri e godrà dei diritti dei Cardinali solo dal momento della successiva pubblicazione (che a volte avviene dopo anni) mentre, agli effetti delle precedenza, varrà la data della riserva in pectore.

### 3. Il Concistoro

In vari canoni (334,349,356) è ribadito l'obbligo dei Cardinali di collaborare assiduamente col Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale.

A tal uopo è previsto (can. 356) che i Cardinali i quali ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, debbano risiedere in Roma e che quelli i quali hanno invece

la cura di una diocesi debbano recarsi a Roma ogni volta che il Pontefice ritenga opportuno convocarli.

Ma il modo in cui essi prestano principalmente aiuto al Supremo Pastore della Chiesa è l'attività solenne e collegiale nel Concistoro.

Il Concistoro può definirsi «l'assemblea nella quale i Cardinali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza» (can. 353).

Esso può essere:

- a. **ordinario** nel quale vengono convocati se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per compiere determinati atti della massima solennità;
- b. **straordinario** quando vengono convocati tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa.

Il Concistoro è, di regola, segreto: solo quello ordinario può talvolta essere pubblico allorquando si compiono particolari solennità; in tal caso vi sono ammessi, oltre ai Cardinali, i Prelati, gli Ambasciatori ed altri invitati (can. 353, § 4).

## La Curia romana

### 1. Generalità

La Curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio con il quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo.

La Curia non va confusa con il governo di uno Stato. Il Papa, infatti, è anche il capo del più piccolo Stato del mondo (lo Stato della Città del Vaticano), tuttavia

l'unica ragion d'essere di questo minuscolo Stato è quella di garantire al Sommo Pontefice la libertà necessaria per esercitare la sua funzione di Supremo pastore della Chiesa Cattolica ed è in questa funzione peculiare che è assistito dalla Curia romana

Questo insieme di uffici, che in nome del Pontefice e con la sua autorità «adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle chiese» (can. 360), è composto da:

- *la Segreteria di Stato;*
- *le Congregazioni;*
- *i Tribunali;*
- *i Consigli;*
- *gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede.*

Tra gli istituti della Curia romana si collocano la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del sommo Pontefice.

La costituzione e le competenze di questi uffici sono disciplinati con proprie leggi particolari.

Il can. 361 ha opportunamente precisato che, quando nel Codice si parla di Sede Apostolica o Santa Sede, deve intendersi non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulti diversamente dalla natura delle cose o dal testo del discorso, la Segreteria di Stato e gli altri Organismi della Curia Romana.

## **2. Riforma della Curia ed organizzazione attuale**

Con il Concilio Vaticano II la Curia Romana subì un profondo rinnovamento. I Padri conciliari, partendo dalla constatazione che l'attività della Curia costituiva una limitazione concreta delle facoltà spettanti ai Vescovi, evidenziarono la necessità di una riforma di essa.

I primi provvedimenti si sono avuti nel 1967:

- inserendo un certo numero di Vescovi diocesani, come membri, nelle Congregazioni, affinché gli organi centrali della Chiesa rivestissero un carattere veramente universale;
- mutando le strutture, la denominazione e la competenza di alcuni dicasteri.

Al motu proprio «Pro comperto sane» del 6 agosto 1967 è seguita la Costituzione “Regimini Ecclesiae Universae” del 15 agosto 1967 ed il 22 febbraio 1968 è stato approvato il nuovo regolamento generale; il rinnovamento della Curia Romana è proseguito con la Costituzione apostolica «Pastor bonus» del 28 giugno 1988 contenente ulteriori riforme specie per quanto attiene i Consigli pontifici. Attualmente la Curia risulta divisa in tre ordini di dicasteri e cioè: le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici cui si aggiungono i Consigli pontifici. I dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal Cardinale prefetto o da un Arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri Cardinali e di alcuni Vescovi con l'aiuto del segretario. Li assistono i consultori e prestano la loro collaborazione gli ufficiali maggiori e un congruo numero di altri ufficiali.

Il prefetto o il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta mentre il segretario, con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto o il presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.

Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri ufficiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo Pontefice.

La lingua ufficiale della Curia è quella latina ma si può ricorrere alla Curia anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute.

È prescritto che sia trasmessa ai Vescovi una ricevuta delle richieste da loro trasmesse e siano notificati, prima della loro promulgazione, i decreti dei Dicasteri che interessano la loro diocesi.

Nei Dicasteri nessun affare grave e straordinario deve essere trattato, se prima non sia stato segnalato dal Moderatore al Pontefice. Per qualsiasi decisione occorre l'approvazione pontificia, tranne in caso di speciali facoltà concesse ai capi dei Dicasteri e tranne le sentenze del Tribunale della Rota Romana e della Segnatura Apostolica nei limiti delle loro competenze.

I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forma di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del Pontefice.

L'approvazione che può essere antecedente o susseguente è data:

- informa comune quando è generale, ciò significa che la Congregazione agisce nel nome e per l'autorità del Papa, ma non per suo mandato espresso;
- in forma specifica quando trasforma la decisione della Congregazione in una decisione pontificia (formule come *motu proprio* etc.).

Qualora insorgano conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno sottoposti al Supremo tribunale della Segnatura apostolica a meno che il Sommo Pontefice non voglia provvedervi altrimenti.

### **3. la Segreteria di Stato**

La Segreteria di Stato è il dicastero della Curia Romana che più da vicino coadiuva il Sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione

La Segreteria di Stato è presieduta da un Cardinale che assume il titolo di Segretario di Stato e che può essere considerato il massimo esponente dell'attività diplomatica e politica della Santa Sede, rappresentando, in particolari circostanze, la persona stessa del Sommo Pontefice.

Giovanni Paolo II, promulgando nel 1988 la Costituzione Apostolica *Pastor Bo-nus* con la quale è stata riformata la Curia Romana, divise la Segreteria di Stato in due Sezioni: la Sezione degli Affari Generali e la Sezione dei Rapporti con gli Stati, nella quale confluì il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa. Alla Sezione degli Affari Generali o Prima Sezione spetta il disbrigo delle questioni riguardanti il servizio quotidiano del Sommo Pontefice sia nella sollecitudine per la Chiesa universale sia nei rapporti con i Dicasteri della Curia Romana. In particolare:

- *cura* la redazione dei documenti che il Santo Padre le affida;
- *adempie* gli atti riguardanti le nomine della Curia Romana;
- *regola* la funzione e l'attività dei Rappresentanti della Santa Sede, specialmente nei confronti delle Chiese locali;
- *espleta* tutto ciò che riguarda le Ambasciate presso la Santa Sede;
- *vigila* sugli organi di comunicazione ufficiali della Santa Sede (Radio vaticana, Centro Televisivo Vaticano)
- *cura* la pubblicazione degli "Acta Apostolicae Sedis" e dell'"Annuario Pontificio"

La *Prima Sezione della Segreteria di Stato* è diretta da un Arcivescovo, il Sostituto per gli Affari Generali, coadiuvato da un Prelato, l'Assessore per gli Affari Generali.

La *Sezione dei Rapporti con gli Stati o Seconda Sezione* ha come compito proprio di attendere alle questioni che devono essere trattate con i governi civili.

Ad essa competono:

- le relazioni diplomatiche della Santa Sede con gli Stati, compresa la stipulazione di Concordati e accordi simili
- la rappresentanza della Santa Sede presso gli Organismi e le conferenze internazionali

La Seconda Sezione della Segreteria di Stato è diretta da un Arcivescovo, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, coadiuvato da un Prelato, il Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, ed assistito da Cardinali e Vescovi.

#### **4. Le Congregazioni: generalità**

Per lungo tempo gli affari della Chiesa furono trattati dalla Cancelleria apostolica.

L'aumento costante delle pratiche che affluivano a Roma e la necessità di un sollecito disbrigo di esse, determinò la creazione di Commissioni particolari di Cardinali, ciascuna limitata a una materia specifica, da cui sono derivate le attuali Congregazioni.

Attualmente **in numero di nove**, ciascuna con una particolare e specifica competenza, possono rassomigliarsi a dei veri e propri ministeri della Chiesa. Come abbiamo già accennato, di ogni Congregazione fanno parte un certo numero di Vescovi diocesani prescelti in modo da avere una rappresentanza quasi universale; di talché i Dicasteri sono stati messi in condizione di potere in modo più compiuto riferire al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese.

Esaminiamole singolarmente.

#### **5. Segue: Congregazione per la dottrina della fede**

Questa Congregazione fu fondata nel 1542 da Paolo III come Sacra Congregazione dell'Inquisizione, fu poi chiamata Santo Offizio; dal 1965, con il motu proprio di Paolo VI «Integrae Servandae» ha assunto il nome Congregazione per la dottrina della fede.

Tale Congregazione ha il compito di **tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico** e pertanto:

- ha il dovere di esigere che i libri ed altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame

dell'autorità competente. Ascoltato l'autore può concedergli la facoltà di difendersi per iscritto (con il motu proprio «Integrae Servandae», l'Indice dei libri proi-biti non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure, ma rimane moralmente impegnativo);

- si adopera affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano;
- giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

In considerazione delle distinte aree della sua competenza, il Dicastero comprende tre sezioni:

- dottrinale;
- disciplinare;
- matrimoniale, che si occupa di tutto ciò che si riferisce al «privilegium fidei» o «privilegio Paolino»

La Congregazione promuove, inoltre, l'organizzazione di simposi o convegni scientifici su problemi di rilevanza dottrinale e iniziative in favore della diffusione della sana dottrina e a difesa di quei punti della tradizione cristiana e del Magistero che sono messi in pericolo da dottrine nuove non accettabili.

A questa Congregazione fanno capo la Pontificia commissione biblica e la Commissione Teologica internazionale, le quali operano secondo le norme per loro approvate e sono entrambe presiedute dal Cardinale Prefetto della medesima Congregazione.

Nel dicastero opera anche la Commissione inter dicasteriale per il Catechismo della Chiesa Cattolica, costituita da · Giovanni Paolo II nel 1995.

## 6. Segue: **Congregazione per le chiese orientali**

Prima era denominata Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. Questo Dicastero ha il compito di porsi in collegamento con le Chiese orientali cattoliche per favorirne la crescita, salvaguardarne i diritti, e mantenere vivi ed integri nella Chiesa Cattolica, accanto al patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale della Chiesa latina, anche quelli delle varie tradizioni cristiane orientali.

Membri di diritto sono i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali e il Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei Cristiani.

Si compone di tanti uffici quanti sono i riti delle Chiese orientali.

La Congregazione coordina inoltre l'attività di tre Commissioni di esperti:

- la *Commissione speciale per la Liturgia*;
- la *Commissione speciale per gli Studi sull'Oriente Cristiano*;
- la *Commissione per la Formazione del Clero e dei Religiosi*, che promuove la formazione degli studenti orientali a Roma o altrove secondo la specifica tradizione di appartenenza.

Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa latina, la Congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina.

## **7.Segue: Congregazione per i Vescovi**

Precedentemente era denominata Sacra Congregazione Concistoriale.

Oltre i membri nominati dal Pontefice, ne fanno parte, di diritto, i Cardinali preposti: alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla Congregazione per il clero, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. La sua competenza si estende a tutti i luoghi e a tutte le persone che non risultino soggette alla

Congregazione per le Chiese Orientali o alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Si interessa di tutto ciò che ha attinenza con lo stato delle Chiese particolari e pertanto ha facoltà di costituire nuove Diocesi, Province, Regioni ecclesiastiche e può erigere Ordinariati militari.

Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, anche titolari, e in generale, alla provvista delle Chiese particolari. È di sua competenza, tutto ciò che concerne le Prelature personali.

Ogni volta che si deve trattare con i Governi civili per la erezione o divisione o provvista di Diocesi, gli atti vengono curati dalla Sezione seconda della Segreteria di Stato, ma spetta alla Congregazione per i Vescovi emanare il decreto di erezione, divisione, provvista della Diocesi.

Esamina tutto ciò che riguarda il riconoscimento dei Concili particolari e le Conferenze Episcopali e predispone tutto ciò che riguarda la visita ad limina dei Vescovi diocesani.

Alla Congregazione sono annessi i Pontifici Consigli:

- per l'Emigrazione;
- per le opere dell'apostolato del mare, dell'aria, dei nomadi.

La sua attività in queste materie procede concordemente con i Dicasteri per il clero e dei laici.

Nel 1969 è stata inserita nella Congregazione la Pontificia Commissione per l'America Latina (C.A.L.).

#### **8. Segue: Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti**

Risulta dalla fusione, avvenuta nel giugno 1988, di due Congregazioni anteriormente distinte («per i sacramenti» e «per il culto divino»).

La Congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della Dottrina della Fede, spetta alla Sede apostolica circa la

regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei Sacramenti.

Promuove l'azione pastorale liturgica in tutto ciò che riguarda la preparazione e la celebrazione dell'Eucaristia, degli altri Sacramenti e dei sacramentali, non-ché la celebrazione della domenica e delle altre feste dell'anno liturgico e la Liturgia delle Ore.

Tale dicastero si articola in due settori: Liturgico e Disciplinare.

Il settore liturgico favorisce le iniziative per la formazione del clero, ed anche dei laici, in materia liturgica; rivede e conferma la traduzione dei libri liturgici ed i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle Conferenze Episcopali; favorisce e tutela la disciplina liturgica e canonica dei sacramenti e sacramentali, specialmente per quanto concerne la loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei Vescovi diocesani.

Il settore disciplinare in merito all'ordine sacro tratta le dispense da irregolarità ed impedimenti per la liceità e validità di ammissione agli Ordini; tratta e definisce i processi canonici per la dichiarazione di nullità dell'Ordinazione; tratta le cause di dispensa dagli obblighi conseguenti all'Ordinazione ed allo stato clericale tanto per i Sacerdoti che per i Diaconi; ha competenza sulla perdita dello stato clericale connessa alla dispensa dagli obblighi dell'Ordinazione e dai voti.

Circa il matrimonio rato e non consumato spetta a questa Congregazione di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

Sono fatti anche salvi i diritti della Romana Rota per le cause di nullità di matrimonio.

**9.Segue: Congregazione delle cause dei Santi**

La Congregazione tratta tutto ciò che, secondo la procedura prescritta, porta alla canonizzazione dei servi di Dio assistendo con speciali norme e con opportuni suggerimenti i Vescovi diocesani, a cui compete l'istruzione della causa.

Esamina le cause già istruite, controllando se tutto sia stato compiuto secondo la nonna della legge.

Spetta, inoltre, alla Congregazione di giudicare circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della Dottrina della Fede per quanto riguarda l'eminente dottrina.

Tocca, ancora, ad essa di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle sacre reliquie e la loro conservazione.

#### **10. -Segue: Congregazione per il clero**

Oggi è così chiamata l'ex Congregazione del Concilio, istituita nel 1564 da Pio IV per l'interpretazione dei canoni del Concilio di Trento.

Ha competenza su tutte le questioni relative al clero che esercita l'apostolato nelle Diocesi, sia per quanto si riferisce alle persone sia per quanto si riferisce agli uffici ed al ministero pastorale.

La competenza è, comunque, limitata alla decisione delle questioni da trattarsi in via disciplinare o amministrativa; le altre, infatti, sono di competenza dei tribunali ecclesiastici.

Consta di tre uffici:

- l'Ufficio Clero promuove iniziative per l'aggiornamento intellettuale e pastorale del Clero (Sacerdoti diocesani e Diaconi) e per la loro formazione permanente; vigila sui Capitoli Cattedrali, sui Consigli Pastoralisti, sui Consigli Presbiterali, sulle parrocchie, sui parroci, su tutti i chierici, su tutto quanto attiene al loro ministero pastorale; sulle elemosine delle Messe, sulle pie fondazioni, pii legati, oratori, chiese,

santuari, archivi ecclesiastici e biblio-teche; promuove una più adeguata distribuzione del clero nel mondo;

- 'Ufficio Catechistico cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; emana le norme opportune perché l'insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente; vigila perché la formazione catechetica sia condotta correttamente; concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i Catechismi e i Direttori emanati dalle Conferenze Episcopali; assiste gli uffici catechistici e segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa ed aventi carattere internazionale, ne coordina l'attività <6>;
- l'Ufficio Amministrativo è competente in materia di ordinamento e amministrazione dei beni ecclesiastici appartenenti alle persone giuridiche pubbliche; inoltre, cura ciò che riguarda la congrua remunerazione, la previdenza per la invalidità e la vecchiaia e l'assistenza sanitaria del clero.

#### **11. Segue: Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica**

È questa l'ex Congregazione per gli Affari dei Vescovi e dei regolari, creata da Sisto V nel 1588.

Essa è competente per la direzione, disciplina, ordinamento degli studi, patrimoni e privilegi dei religiosi di entrambi i sessi (a voti semplici o solenni), delle associazioni senza voti e dei terzi ordini, fatta eccezione per i religiosi missionari che rientrano nella competenza della Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli.

Essa assolve, pertanto, a tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato,

la coop-tazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni.

La Congregazione è divisa in due sezioni:

- la prima con competenza specifica sugli istituti religiosi veri e propri;
- la seconda con competenza nei confronti dei c.d. istituti secolari (per questo concetto v. appresso).

A parte vi è il Consiglio per i rapporti tra la Congregazione e le unioni inter-nazionali dei superiori e delle superiore generali.

## **12.Segue: Congregazione per l'educazione cattolica (dei seminari e degli istituti di studi)**

È questa l'ex Congregazione dei Seminari e delle Università, istituita da Sisto V per presiedere agli studi dell'Università di Roma e delle più illustri Università cattoliche.

La sua competenza sulle scuole si estende a tutto il mondo cattolico, tranne i luoghi dipendenti dalla Congregazione per le Chiese Orientali o dalla Congre-gazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Compito della Congregazione è di assistere i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei semi-nari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pa-storale. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

La. Congregazione stabilisce le norme, secondo le quali deve reggersi la scuola cattolica e si impegna affinché nella Chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano

approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana.

Consta di tre uffici:

Il *primo* provvede al governo, disciplina e amministrazione temporale dei Seminari.

Il *secondo* controlla le Università, le facoltà, gli atenei e qualsiasi genere di istituti o gruppi di studi superiori cattolici.

Il terzo provvede alla erezione di scuole parrocchiali e diocesane e vigila su tutte le scuole cattoliche.

### **13. Segue: Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o «de Propaganda Fide»**

È ora così denominata l'ex Sacra Congregazione per la propaganda della fede, fondata nel 1622 da Gregorio XV.

Il compito specifico della Congregazione è la propagazione della Fede nel mondo intero, con la specifica competenza di coordinare tutte le forze missionarie, di dare direttive per le missioni, di promuovere la fondazione del clero e delle gerarchie locali, di incoraggiare la fondazione di nuovi Istituti missionari ed infine di provvedere agli aiuti materiali per le attività missionarie.

Pertanto spetta alla Congregazione dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese orientali. A tal fine la Congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze tempi e dei luoghi, in cui si svolge l'evangelizzazione.

Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante una efficace raccolta e un'equa distribuzione dei sussidi economici, la Congregazione si serve specialmente delle Pontificie Opere Missionarie.

La Congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l'obbligo di render-ne debito conto alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

#### **14. I Consigli Pontifici**

Questi organismi, di istituzione abbastanza recente, denominati, un tempo, Segretariati, sono la espressione della sollecitudine della Chiesa verso tutti quelli che, per diversi aspetti, ne sono lontani e del suo interessamento per i molteplici problemi che assillano il mondo moderno.

Secondo la Costituzione apostolica «Pastor bonus» del 1988 sono dodici: ne esamineremo le principali:

##### **A) Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani**

Fu istituito da Giovanni XXIII nel 1960 per promuovere le relazioni con i fratelli delle altre comunità cristiane e per lo studio e l'applicazione dei principi dell'ecumenismo, secondo le indicazioni del decreto conciliare «Unitatis redintegratio».

Le cura delle relazioni con le altre chiese e comunità ecclesiali sono ripartite tra due sezioni:

- la sezione orientale, per le Chiese ortodosse di tradizione bizantina e le Chiese orientali ortodosse (copta, siriana, armena etc.);
- la sezione occidentale per le differenti comunità ecclesiali dell'Occidente e per il Consiglio ecumenico delle chiese.

Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione della Dottrina della Fede, soprattutto quando si tratta di

emanare pubblici documenti o dichiarazioni così nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve essere prima ascoltata la Congregazione per le Chiese orientali. Presso il Consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei: essa è diretta dal Presidente del medesimo Consiglio.

### **B) Pontificio Consiglio per il dialogo inter-religioso**

Fu istituito da Paolo VI con l'epistola «Quod Apostolici» del 12 settembre 1963. Esso promuove studi e favorisce i rapporti con coloro che, pur non essendo cristiani, professano tuttavia una religione o posseggono il sentimento religioso. Tale consiglio assolve i seguenti compiti:

- promuove la mutua comprensione, il rispetto e la collaborazione fra i cattolici e i seguaci di altre tradizioni religiose;
- incoraggia lo studio delle religioni;
- promuove la formazione di persone votate al dialogo.

Presso il Consiglio è costituita una commissione per promuovere i rapporti con i mussulmani dal punto di vista religioso, sotto la guida del Presidente del medesimo Consiglio.

Il Consiglio non ha responsabilità nel campo delle relazioni tra i Cristiani e gli Ebrei. Queste sono di competenza della Commissione per i Rapporti religiosi con l'Ebraismo, istituita presso il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani.

### **C) Pontificio Consiglio della cultura**

Istituito da Giovanni Paolo II nel 1982, ha successivamente assorbito - in seguito all'emanazione del motu proprio «Inde a Pontificatus» del 25-3-1993 - il Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti (fondato nel 1965 da Paolo VI).

Al Consiglio sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

- promuovere l'incontro tra il messaggio salvifico del Vangelo e le culture del nostro tempo, spesso segnate dalla non credenza e dall'indifferenza religiosa;
- manifestare la sollecitudine pastorale della Chiesa di fronte ai gravi fenomeni di frattura tra Vangelo e culture;
- stabilire il dialogo con coloro che non credono in Dio o non professano alcuna religione, ogni volta che costoro siano aperti ad una sincera collaborazione;
- seguire e coordinare l'attività delle Pontificie, fatta salva l'autonomia dei rispettivi programmi di ricerca
- seguire l'azione degli organismi internazionali, a cominciare dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, che s'interessano di cultura, filosofia delle scienze, scienze dell'uomo, e assicurare l'efficiente partecipazione della Santa Sede ai Congressi internazionali che si occupano di scienza, di cultura e di educazione;
- seguire la politica e l'azione culturale dei diversi governi del mondo.

#### **D) Pontificio Consiglio della giustizia e della pace**

Già Commissione di studio «Iustitia et Pax», istituita da Paolo VI con il motu proprio «Iustitiam et pacem» del 10 dicembre 1976, ha il fine di promuovere la giustizia e la pace nel mondo secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.

Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli e le violazioni dei diritti umani, li valuta e, secondo la opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne ha tratte; favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali s'impegnano

sincera-mente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo: - Si adopera, infine, affinché tra i popoli si formi la sensibilità circa il dovere di favorire la pace, soprattutto in occasione della Giornata mondiale della pace.

#### **E) Pontificio Consiglio per i laici**

Istituito da Paolo VI nel 1967 è stato, sempre dallo stesso Pontefice riformato con il motu proprio «Apostolatus peragendis» del 10 dicembre 1976. Suo compito è di assistere il Sommo Pontefice in tutte le questioni che riguardano il contributo che i fedeli laici danno alla vita e alla missione della Chiesa, sia come singoli sia attraverso le diverse forme di aggregazione che sono nate e continuamente nascono nella Chiesa.

Il Consiglio favorisce la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale.

Nell'ambito della propria competenza il Consiglio tratta tutto quanto concerne le associazioni laicali dei fedeli; erige poi quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; per quanto riguarda i Terzi Ordini secolari, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

#### **F) Pontificio Consiglio «Coor Unum»**

Il Pontificio Consiglio «Coor Unum» per la promozione umana e cristiana è stato istituito dal Papa Paolo VI con la Lettera autografa «Amoris officio», il 15 luglio 1971.

Compito del Consiglio è quello di:

- stimolare i fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi della stessa missione della Chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno

- essere strumento esecutivo del Santo Padre quando creda opportuno di intraprendere speciali iniziative umanitarie in caso di calamità e nel campo della promozione umana integrale;
- favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono. ad aiutare i popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici interazionali, che operano nel medesimo canapo dell'assistenza e del progresso.

Presidente di questo Consiglio è lo stesso del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, il quale procurerà che l'attività dell'uno e dell'altro Dicastero proceda in stretto collegamento.

#### **G) Pontificio Consiglio per la famiglia**

Istituito da Giovanni Paolo II nel 1981 con il motu proprio «Familia a Deo istituita», **il Consiglio promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni.**

Il Consiglio cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia.

Si sforza perché siano riconosciuti e difesi i diritti della famiglia, anche nella vita sociale e politica; sostiene pure e coordina le iniziative per la tutela della vita umana dal suo concepimento alla sua fine naturale ed in favore della procreazione responsabile.

#### **H) Pontificio Consiglio per la pastorale degli operatori sanitari**

Con il motu proprio «Dolentium Hominum» dell'11 febbraio 1985, Giovanni Paolo II istituì la Pontificia Commissione per la pastorale degli Operatori

Sanitari, che, con la «Pastor Bonus» del 1988 divenne il Pontificio Consiglio per la pastorale degli Operatori Sanitari.

Spetta al Consiglio far conoscere la dottrina della Chiesa circa gli aspetti spirituali e morali della malattia ed il significato del dolore umano.

Esso offre la sua collaborazione alle Chiese locali, perché gli operatori sanitari possano ricevere l'assistenza spirituale nell'esplicare la loro attività secondo la dottrina cristiana, e perché a coloro che svolgono l'azione pastorale in questo settore non manchino i sussidi adeguati nel compimento del proprio lavoro.

Il Consiglio segue, altresì, attentamente le novità in campo legislativo e scientifico che riguardano la salute, al precipuo fine che se ne tenga opportunamente conto nell'opera pastorale della Chiesa.

#### **I) Pontificio Consiglio per la pastorale degli emigranti e gli itineranti**

Il Consiglio rivolge la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto (profughi, esuli, migranti, nomadi, gente del circo)

Favorisce parimenti presso le Chiese particolari la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti e di coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei.

#### **L) Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali**

Con la Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», promulgata da Giovanni Paolo II nel 1988, la Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali è diventata da 1 ° marzo 1989 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Il Consiglio ha lo specifico compito di suscitare e sostenere tempestivamente ed adeguatamente l'azione della Chiesa e dei fedeli nelle molteplici forme della comunicazione sociale; di adoperarsi perché, sia i giornali e gli altri scritti periodici, sia gli spettacoli cinematografici, sia le trasmissioni radiofoniche e televisive siano sempre più permeati di spirito umano e cristiano.

## **M) Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi**

Giovanni Paolo II con Motu Proprio «Recognito Iuris Canonici Codice» del 2 gennaio

1984 istituì la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, il cui compito era di interpretare i canoni del nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato il 25 gennaio 1983 e le leggi universali della Chiesa latina. Con la Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», del 28 giugno 1988, la Commissione è stata trasformata nell'attuale Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi con una competenza più ampia ed articolata.

Spetta al Consiglio di proporre la interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza i dicasteri competenti circa la materia presa in esame.

Il Consiglio, inoltre, esprime il suo parere in ordine alla recognitio, cioè alla revisione da parte della Santa Sede, dei Decreti generali delle Conferenze episcopali e dei Concili particolari, tenendo soprattutto conto di due esigenze di natura strettamente giuridica: a) la congruenza di queste norme di diritto particolare con le leggi universali della Chiesa; b) la loro corretta formulazione tecnica, sia a livello terminologico che concettuale.

A richiesta degli interessati, infine, esso decide se le leggi particolari ed i decreti generali, emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità, siano conformi alle leggi universali della Chiesa.

## **15. I tribunali**

### **A) Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica**

Posto al vertice degli organismi giuridici della Chiesa, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica provvede anche alla retta amministrazione della

**giustizia nella Chiesa.** È composto di Cardinali, Vescovi e Arcivescovi nominati dal Sommo Pontefice, di cui uno, anch'egli nominato dal Pontefice, adempie l'ufficio di Prefetto, giovandosi dell'aiuto del Segretario. Per quanto riguarda la potestà strettamente giudiziaria tale tribunale giudica:

- le querele di nullità e le richieste di «restitutio in integrum» contro le sentenze della Rota romana, a norma del can. 1445 § 1 (v. cap. XX);
- i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame da parte della Rota romana;
- le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione;
- i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello (ex can. 1416).

#### **Quale tribunale contenzioso-amministrativo:**

- giudica dei ricorsi sorti da un atto di potestà amministrativa e ad essa presentati per appello o ricorso contro la decisione del dicastero competente, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo;
- giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

Spetta, inoltre, al Tribunale della Segnatura (can. 1445, § 3):

- 1) vigilare sulla retta amministrazione della giustizia;
- 2) prorogare la competenza dei Tribunali;

- 3) promuovere ed approvare l'erezione di tribunali interdiocesani di primo o d'appello ai sensi rispettivamente dei canoni 1423 e 1439.

Altre attribuzioni le derivano dall'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano e da taluni concordati.

## **B) La Rota Romana**

È il «tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli» (can. 1443).

Pertanto questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.

È l'unico tribunale competente in materia di cause matrimoniali (anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche).

Il tribunale della Rota romana, inoltre, giudica in prima istanza:

- i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;
- gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio;
- le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano Pontefice;
- le cause che il romano Pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.

Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda ed ulteriore istanza.

È un tribunale collegiale ordinario, che consta di un collegio di uditori (con a capo il Decano in veste di primus inter pares), eletti dal Papa.

Requisiti richiesti per ricoprire la carica di uditore sono:

-essere sacerdote;

- essere nato da legittimo matrimonio;
- laurea in diritto canonico e civile (in utroque iure).

Il Collegio giudicante nelle singole cause è formato da turni di tre uditori: ogni turno costituisce un organo giudicante a sé e può considerarsi come una sezione del tribunale

Il Collegio giudicante è composto invece da tutti gli uditori (*videntis omnibus*) quando una causa venga rimessa alla Rota dalla Segnatura Apostolica, essendo stata concessa la *restitutio in integrum* ai sensi dei cann. 1645 e ss.

### C) La Penitenzieria Apostolica

La Penitenzieria Apostolica è il tribunale della Curia Romana competente per le questioni di coscienza (foro interno) e la concessione di indulgenze. Un esempio concreto è la **dispensa da censure automatiche (*latae sententiae*)**, come nel caso di profanazione eucaristica, gestita nel segreto sacramentale per riconciliare il penitente.

Ecco i dettagli salienti sull'attività della Penitenzieria nel foro interno:

- **Foro interno Sacramentale:** Gestisce casi legati alla confessione, dove il sigillo sacramentale è inviolabile.
  - **Foro interno extra-sacramentale:** Si occupa di questioni di coscienza non strettamente legate all'atto della confessione.
  - **Competenze:** Risolve casi di scomuniche riservate alla Sede Apostolica, irregolarità per ricevere ordini sacri e dispense urgenti.
  - **Formazione:** Ogni anno, la Penitenzieria organizza un Corso sul Foro Interno per formare confessori.
  - **Esempio pratico:** Un sacerdote, durante la confessione, si trova di fronte a un peccato la cui assoluzione è riservata alla Santa Sede. Egli contatta la Penitenzieria per ottenere la facoltà di assolvere il penitente, mantenendo l'anonimato e il segreto.
- La Penitenzieria agisce come "foro della misericordia", privilegiando la salute spirituale delle anime.

È presieduta dal Cardinale Penitenziere maggiore.

È un tribunale competente esclusivamente in materia di foro interno anche non sacramentale concede grazie, assoluzioni, commutazioni di pena, sanzioni, dirime questioni di coscienza e regola la concessione delle indulgenze, salvo il diritto della Congregazione della Dottrina della Fede di esaminare quanto riguarda la dottrina dogmatica circa le indulgenze.

### 16. Gli uffici

### **A) La Prefettura degli affari economici della Santa Sede**

È un organismo istituito da Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* di Giovanni Paolo II del 28-6-1988 ne ha precisato le funzioni istituzionali, la composizione e le attribuzioni. Essa è composta da un Collegio di Cardinali, uno dei quali riveste l'ufficio di Presidente coadiuvato dal Prelato Segretario e dal Ragioniere Generale.

Alla Prefettura spetta la vigilanza ed il controllo sulle Amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere. **Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle Amministrazioni,** controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti. Redige il preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all'approvazione della Superiore Autorità entro i tempi stabiliti. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle Amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggiore importanza. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti Tribunali.

### **B) La Camera Apostolica.**

**Ha il compito di conservare ed amministrare i beni e diritti temporali della S. Sede durante la vacanza della Sede Apostolica.**

È presieduta dal Cardinale Camerario, detto anche Camerlengo e, in caso di suo impedimento, dal Vice Camerlengo.

### **C) L'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.**

Presieduta da un Cardinale, si articola in due sezioni dirette da un delegata. La prima detta ordinaria si interessa in via ordinaria dell'**amministrazione del patrimonio, curando altresì la gestione del personale della Santa Sede.**

La seconda detta straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli ad essa affidati da altri enti della Santa Sede.

## **17. Altri organismi della Curia Romana**

### **A) La prefettura della Casa Pontificia**

La Prefettura si occupa dell'ordine interno relativo alla Casa Pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la cappella e la famiglia pontificia; assiste, inoltre, il Sommo Pontefice sia nel palazzo apostolico sia quando viaggia in Roma o in Italia.

Dispone le udienze pubbliche e private del Sommo Pontefice, consultandosi, tutte le volte che lo esigano le circostanze, con la Segreteria di Stato.

### **B) Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.**

Spetta a tale Ufficio di preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal Sommo Pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico.

Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie è nominato dal Sommo Pontefice per cinque anni.

### **C) Il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede.**

Nato nel 1981 per aiutare la Santa Sede a superare le croniche difficoltà di bilancio, questo organismo, composto da giudici cardinali residenziali (cioè non di Curia), ha trovato un assetto stabile con la ricordata costituzione apostolica «Pastor bonus» del 28 giugno 1988.

Il Consiglio, nelle sue due riunioni annuali, viene tenuto informato anche sull'attività dello Ior (Istituto per le opere di religione: una specie di “banca” della Santa Sede, È opportuno precisare che lo Ior non fa parte della Curia Romana e si regge secondo proprie norme.)

## **D) L'ufficio del lavoro della Sede Apostolica**

È un organismo la cui competenza si **riferisce al lavoro** prestato alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della radio vaticana e di ogni altro organismo o ente della Santa Sede.

## **18. Istituzioni collegate con la Santa Sede**

Esistono alcuni istituti, sia di antica origine che di nuova costituzione, i quali, pur non facendo parte propriamente della Curia romana, prestano tuttavia diversi servizi necessari o utili allo stesso Sommo Pontefice, alla Curia e alla Chiesa universale ed in qualche modo sono connessi con la Curia stessa.

Tra gli istituti di tale genere si distingue:

- L'**Archivio Segreto Vaticano**, nel quale sono conservati i documenti relativi al governo della Chiesa
- la **Biblioteca apostolica vaticana**, strumento della Chiesa per lo sviluppo, la conservazione e la divulgazione della cultura
- diverse accademie, tra le quali si distingue la **Pontificia Accademia delle Scienze**
- la **Fabbrica di San Pietro** che si occupa di tutto quanto riguarda la Basilica di San Pietro sia per la conservazione e il decoro dell'edificio, sia per la disciplina interna dei custodi e dei pellegrini che vi entrano per visitarla;
- l'**Elemosineria apostolica** che svolge a nome del Santo Padre il servizio di assistenza verso i poveri e dipende direttamente da lui.

Di origine abbastanza recente, sono la **Tipografia Poliglotta Vaticana**, la **Libreria Editrice Vaticana**, i quotidiani, i settimanali e i mensili, tra i quali si distingue **L'Osservatore Romano**, la **Radio vaticana** e il **Centro Televisivo Vaticano**.

Questi istituti dipendono dalla Segreteria di Stato o da altri Uffici della Curia romana secondo le rispettive leggi.

### **19. La diplomazia pontificia**

Il Codice ha riaffermato il diritto nativo e indipendente del Romano Pontefice di nominare e inviare suoi Legati sia presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia presso gli Stati e le Autorità pubbliche, come pure di trasferirli o di richiamarli (can. 362).

Tali legati rappresentano stabilmente il Romano Pontefice sia presso le Chiese particolari sia presso gli Stati e le Autorità pubbliche ove sono stati inviati (can. 363).

Si distinguono le seguenti figure:

- **Legati pontifici** veri e propri (detti a latere se sono inviati dal Pontefice *tamquam alter ego*) vengono nominati in occasione di importanti manifestazioni (ad es. Congressi eucaristici etc.) cui al Pontefice non sia dato partecipare di persona;

I loro compiti, elencati nel can. 364, sono i seguenti:

- 1) **informare** la sede Apostolica sulle condizioni in cui versano le Chiese particolari;
- 2) **assistere** i Vescovi, senza pregiudicare l'esercizio della loro potestà legittima;
- 3) **favorire** frequenti relazioni con la Conferenza episcopale;
- 4) **proporre** alla Sede apostolica i nomi dei candidati all'Episcopato;
- 5) **promuovere** tutto ciò che riguarda la pace, il progresso e la cooperazione tra i popoli;
- 6) **favorire** il dialogo ecumenico e interreligioso;
- 7) **difendere** di fronte ai governanti degli Stati tutto ciò che riguarda la missione della chiesa e della sede Apostolica.

- **Nunzi apostolici:** vengono accreditati, alla stregua di Ambasciatori, presso i governi degli Stati. Per antica consuetudine il Nunzio apostolico è il decano del corpo diplomatico.

È loro compito specifico (can. 365):

1) **promuovere e sostenere** le relazioni fra la Sede Apostolica e le Autorità dello Stato;

2) **affrontare** le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato e trattare in modo particolare la stipulazione e l'attuazione dei concordati e delle altre convenzioni simili;

- **Delegati Apostolici:** non sono accreditati presso uno Stato ma, nell'ambito di esso, hanno il compito di «rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari»;

- Delegati o Osservatori presso Consigli internazionali (ONU, UNESCO, FAO, etc.) o presso Conferenze e Congressi (can. 363, § 2).

## Le Chiese particolari

### Premessa

Come ci fa notare PETRONCELLI, anche nell'ordinamento della Chiesa, come in quello dello Stato, l'esercizio dei poteri spettanti ai singoli uffici è ripartito, oltre che per materia, anche in funzione territoriale.

Fermo restando il potere di supremazia universale del Sommo Pontefice, con l'ausilio degli organi centrali della Chiesa, la potestà di giurisdizione, nel suo esercizio, è condizionata alla titolarità di uffici, i quali hanno ciascuno una propria sfera di competenza territoriale.

Si tratta di quelle porzioni limitate di territorio, denominate correntemente cir-coscrizioni ecclesiastiche, ma che il Codice definisce, con profondo spirito pastorale ed ecumenico (ricalcando il n. 23 della Cost. «Lumen Gentium»)

Chiese particolari nelle quali e dalle quali, come ribadisce il can. 368, «sussiste la sola e unica Chiesa cattolica».

In tal modo si realizza un «rapporto di inerenza e un rapporto di origine e di qualità» (BERTONE) in quanto «la Chiesa universale risulta dalla comunione convergente delle Chiese particolari e «si inserisce nel mistero della Chiesa» (BOLOGNINI).

### **Sezione Prima**

#### **Le Chiese particolari e l'autorità in esse costituita**

Chiesa particolare per eccellenza (ed anche la più originaria e la più importante) è la diocesi (can. 368); ad essa vengono assimilate la prelatura e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica, l'amministrazione apostolica eretta stabilmente nonché l'ordinariato militare (o castrense). Tutte queste Chiese godono, in virtù della erezione, della personalità giuridica canonica (can. 373).

Esaminiamole.

#### **A) Diocesi**

Secondo il can. 368, ispirato direttamente dal § 11 del decreto conciliare «Christus Dominus», la diocesi è *«la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica»*.

Diocesi è, dunque, sulla base di tale definizione, quel distretto o circoscrizione che comprende il territorio soggetto alla giurisdizione del Vescovo: per traslato, col termine diocesi si indica anche lo stesso ufficio vescovile.

#### **B) Altre Chiese particolari**

**Exempla [Prelato]** (=per esempio la Prelatura di Pompei, Pontificia delegazione eretta nel 1962 o la Prelatura di Loreto, entrambe gestiscono un territorio definito con il proprio Prelato distinto dalle normali diocesi),

**Abate territoriale** (=L'abate territoriale è un superiore monastico che esercita la giurisdizione pastorale (potestà ordinaria simile a quella di un vescovo) su un territorio definito e i suoi fedeli, distinto dalle diocesi circostanti. Esempi attuali di Abbazie Territoriali in Italia: Abbazia territoriale di Montecassino, Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore, Abbazia territoriale della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, Abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata, Abbazia territoriale di Montevergine, Abbazia territoriale di Subiaco. Questi abati, pur non essendo necessariamente ordinati vescovi, governano il territorio loro affidato come pastori propri).

**Vicario apostolico** (Nel contesto storico-temporale, il Vicario Apostolico era una figura di vassallaggio, mentre oggi è una carica esclusivamente ecclesiastica legata alle zone di missione. Un esempio concreto e attuale di Vicario Apostolico è **Mons. Paolo Martinelli**, nominato da Papa Francesco Vicario apostolico per l'Arabia Meridionale (che comprende Yemen, Oman ed Emirati Arabi Uniti) nel 2022. Questa figura esercita la giurisdizione in territori di missione non ancora costituiti come diocesi, agendo in nome del Papa).

**Prefetto apostolico** (Un prefetto apostolico è un presbitero (solitamente non vescovo) a cui la Santa Sede affida la cura pastorale di una porzione di territorio, denominata prefettura apostolica, non ancora costituita come diocesi. Esempi attuali si trovano principalmente in Cina, come le prefetture di **Ankang**, **Guilin** o **Qiqihar**).

**Ruolo:** Il prefetto apostolico governa la prefettura in nome del Romano Pontefice con giurisdizione ordinaria (vicaria).

**Amministratore apostolico** (=un amministratore apostolico è un vescovo o presbitero nominato temporaneamente dal Papa per governare una diocesi vacante (sede vacante) o, raramente, in sostituzione del vescovo titolare (sede plena)).

**Vicari generali** (Il Vicario Generale è il principale collaboratore del Vescovo nel governo di una diocesi, dotato di potestà esecutiva ordinaria per affari amministrativi e pastorali. Esempi recenti includono mons. Attilio Premoli (Crema), il card. Baldassarre Reina (Roma), e don Vincenzo Greco, che agiscono in nome del Vescovo).

**Ruolo Chiave:** Sostituisce il Vescovo nel governo ordinario, firma atti amministrativi, gestisce rapporti con parrocchie e uffici diocesani).

**Vicario episcopale** è un sacerdote nominato dal Vescovo per gestire un settore specifico o una zona della diocesi, dotato di potestà ordinaria vicaria. Esempi includono vicari per la vita consacrata, la pastorale, o delegati per specifiche aree territoriali, spesso coadiuvati da vicari foranei **Vicari Episcopali nell'Ordinariato**.

**Militare:** Sono sacerdoti con competenze specifiche per le diverse Forze Armate, come il Vicario Episcopale per l'Esercito Italiano, la Marina, l'Aeronautica o l'Arma dei Carabinieri, responsabili per il clero e la pastorale del settore; **Vicario per la Vita Consacrata:** Un sacerdote incaricato di tenere i rapporti con i religiosi e le religiose presenti nella diocesi.]

Ma se la diocesi costituisce la circoscrizione base della struttura locale della Chiesa, l'ordinamento canonico conosce e disciplina, sempre per determinate porzioni del popolo di Dio, territorialmente circoscritte, forme diverse di organizzazione, di carattere eccezionale ma sempre aventi qualifica di Chiese particolari. Esse sono:

- a) la **prelatura territoriale e l'abbazia territoriale** (dette un tempo nullius diocesis) la cura delle quali, per circostanze speciali, viene affidata a un Prelato o Abate che le reggono come pastori propri, come se fossero Vescovi diocesani (can 370) (In Italia possono citarsi, a titolo

esemplificativo, Pompei e Loreto come Prelature e Montecassino e Montevergine come Abbazie.)

- b) **l'amministrazione apostolica** che per ragioni speciali e particolarmente gravi non viene eretta in diocesi e la cui cura **pastorale viene affidata a** un Amministratore Apostolico (con dignità vescovile) che la governa in nome del pontefice (can 371 §2)
- c) **Il vicariato apostolico e la prefettura apostolica**, non ancora costituiti come diocesi ed affidati alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico (di regola con dignità vescovile) che le governano in nome del Pontefice (can. 371, § 1). Sono organismi tipici dei paesi di missione e preludono, in genere alla futura erezione di diocesi (la c.d. creazione della gerarchia in un determinato territorio): potremmo anche definirli dei tentativi sperimentali di organizzazione ecclesiastica;
- d) **l'ordinariato militare o castrense** (v. appresso, punto D).

### **C) Criterio della territorialità**

Da quanto innanzi esposto si desume (v. anche can. 372, § 1) che basilare per l'organizzazione ecclesiastica è il criterio territoriale; ne ritroviamo conferma nel can. 374 laddove si suggerisce che ogni diocesi o Chiesa particolare venga ripartita in parrocchia (v. appresso) e si prevede anche che queste ultime possano essere raggruppate in vicariati foranei (v. appresso).

È tuttavia possibile (can. 372, § 2) che nello stesso territorio possano essere erette, ove l'utilità lo suggerisca, Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi (Per quanto concerne il rito, si segnala la diocesi di Lungro (prov. di Cosenza) che ha giurisdizione personale su tutti i cattolici di rito greco residenti nell'Italia meridionale; per gli altri motivi vedasi quanto scritto a proposito delle Prelature personali)

### **O) L'Ordinariato militare**

Un tipo sui generis di Chiesa particolare che, nel contempo, costituisce una ulteriore eccezione, al criterio della territorialità, è rappresentato dagli Ordinariati militari (denominati castrensi in alcuni Paesi) eretti per garantire l'assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate delle singole nazioni. La loro disciplina, riordinata con la costituzione apostolica «*Spiritualis militum cura*» del 21 giugno 1986, può così riassumersi:

- gli Ordinariati militari sono giuridicamente assimilati a una diocesi o Chiesa particolare; ad essi, cioè, si applicano in generale le norme stabilite dal diritto per le diocesi e le altre circoscrizioni ecclesiastiche;
- l'Ordinario militare è normalmente insignito della dignità episcopale e, come regola generale, dovrà rimanere libero da altri uffici e compiti che comportino cura d'anime; egli gode, quindi, di tutti i diritti dei Vescovi diocesani ed è tenuto a tutti i loro obblighi (ivi compresa la quinquennale visita ad limina (v. succ. §§ 3, 4 e 5);
- la giurisdizione dell'Ordinario militare è:
  - personale: si esercita, cioè, verso tutti gli appartenenti alle forze armate nazionali, ovunque dislocati (anche all'estero) nonché ai loro parenti e a tutte le altre persone che, per diversi motivi, abitano con loro nella stessa casa;
  - ordinaria, tanto in foro interno che in foro esterno;
  - propria, ma anche cumulativa con quella del Vescovo diocesano, poiché le persone appartenenti all'Ordinariato continuano ad essere fedeli di quella Chiesa particolare del cui popolo costituiscono una porzione a motivo del domicilio o del rito;
  - il clero di questa singolare diocesi è costituito dai cappellani militari (v. appresso sez. IV, § 7 lett. B) ovunque dislocati; dipendono, altresì, dall'ordinario militare gli appartenenti ad ordini e congregazioni

religiose (soprattutto suore) operanti stabilmente in strutture sanitarie militari;

- gli Ordinariati militari dipendono dalla Congregazione per i Vescovi o dalla Congrega-zione per l'evangelizzazione dei popoli, secondo i diversi casi, come è di regola per tutte le giurisdizioni di carattere secolare autonomo.

## **2. I Vescovi: generalità**

L'autorità costituita nelle Chiese particolari è rappresentata dai Vescovi.

Il Codice, ispirandosi alla Costituzione «Lumen Gentium» (In tale documento i Vescovi vengono definiti «pastori fino alla fine dei secoli che, col successore di Pietro, reggono la casa del Dio Vivente»), ce ne dà una lapidaria e perfetta definizione (can. 375):

*«I Vescovi, che per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo.*

*Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di san-tificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natu-ra, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio».*

Va sottolineato che i Vescovi non devono affatto essere considerati i vicari, i prefetti del Romano Pontefice: la loro potestà ordinaria (come affermò Giovanni XXIII nella Cost. «Humanae salutis») è fondata su un carisma sacramentale.

Per diritto divino sono persone autonome, le quali vivono e operano in comunione tra di loro e con il Papa, traducendo l'amore che li unisce, come membri dello stesso collegio, in attività concrete e per diritto divino sentono l'obbligo di unire i loro sforzi per risolvere problemi pastorali comuni (S. QUADRI).

«I Vescovi - dice, infatti, il decreto conciliare «Christus Dominus» (n. 6) - sappiano sempre essere tra loro uniti, e dimostrarsi solleciti di tutte le chiese; pensando che, per divina istituzione e comando dell'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri Vescovi, è in certo qual modo garante della Chiesa».

I Vescovi si chiamano (can. 376):

- diocesani se è stata loro affidata la cura di una diocesi;
- titolari negli altri casi, quando cioè sono preposti, solo come titolo, ad una diocesi non più esistente di fatto perché venuta meno nel corso dei secoli.

### 3. Segue: Nomina dei Vescovi

La nomina dei Vescovi può avvenire in due modi (can. 377, § 1):

- *legittima elezione*, fatta cioè secondo il diritto universale e gli statuti del collegio elettorale, la quale deve essere confermata dal Sommo Pontefice il quale dà la missio canonica.  
È il modo tradizionalmente in uso nelle Chiese orientali; nella Chiesa latina lo si trova solo in Germania, Austria e Svizzera ove il Vescovo è eletto dal capitolo cattedralizio;
- *Libera nomina* da parte del Sommo Pontefice il quale si avvale, a tale scopo, della Congregazione dei Vescovi e della partecipazione delle Chiese particolari. È il modo principale in uso nella Chiesa latina.

Perché il Pontefice possa esercitare la sua libera scelta con sufficienti elementi di giudizio, il Codice prescrive (can. 377, § 2) che almeno ogni triennio i Vescovi di una provincia ecclesiastica o, se più opportuno, le Conferenze Episcopali, preparino un elenco di sacerdoti (anche membri di istituti di vita consacrata) ritenuti idonei per l'episcopato e lo trasmettano alla Sede Apostolica, fermo restando il diritto di ciascun Vescovo di segnalare per proprio conto i nomi di sacerdoti che giudichi degni e idonei della funzione episcopale (con delibera del 23-12-1983 la C.E.I. ha stabilito

che l'elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni della candidatura all'Episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo Vescovo, sia redatto e tra-smesso alla Santa Sede dalle Conferenze episcopali regionali)

È escluso, nella maniera più assoluta, alcun diritto o privilegio di autorità civili per quanto concerne elezione, nomina, presentazione o designazione dei Vescovi (can. 377, § 5) [(Ricordiamo, per quanto concerne l'Italia, che l'art. 3 del nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 tra lo Stato e la Santa Sede ha ribadito la piena libertà della Sede Apostolica nella nomina dei Vescovi (col solo obbligo della cittadinanza italiana) abolendo il c.d. «gradimento dello Stato» (dal punto di vista politico) riconosciuto, invece, dal precedente Concordato del 1929.)].

Perché un candidato sia idoneo all'episcopato, si richiede che (can. 378, § 1):

- abbia almeno **trentacinque anni di età**;
- sia stato ordinato **sacerdote** da almeno **cinque anni**;
- goda di **buona reputazione** presso i fedeli;
- abbia le **doti morali**, la **dottrina** e la **prudenza** necessarie a ricoprire tale ufficio;
- abbia il **dottorato** (o almeno la licenza) o comunque sia veramente esperto in **Sacra Scrittura, teologia o diritto canonico**.

Il giudizio definitivo sull'idoneità del candidato (con relativa facoltà di dispensa in caso di man-canza di qualche requisito) spetta, comunque, alla Sede Apostolica (can. 378, § 2).

Chi è promosso all'episcopato, prima di prendere possesso del suo ufficio e comunque entro tre mesi dalla nomina, deve ricevere la consacrazione episcopale, prestare giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica ed emettere la professione di fede, secondo la formula approvata dalla stessa Sede

Apostolica (cann. 379 e 350).

#### **4. I Vescovi diocesani**

Tra i Vescovi un posto particolare spetta a quelli preposti alle Chiese particolari per eccellenza cioè le diocesi. Essi, come abbiamo già visto, assumono il nome di Vescovi diocesani (un tempo detti residenziali): spesso li troviamo indicati anche col termine ordinario o diocesano (o ordinario del luogo).

Ai Vescovi diocesani sono equiparati a tutti gli effetti i Prelati e gli Abati territoriali, gli ammini-stratori, i Vicari, i Prefetti Apostolici e gli Ordinari militari (v. § 1).

Giusta il can. 381 *«competete al Vescovo diocesano, nella diocesi affidatagli, tutta la potestà ordinaria, propria ed immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale fatta eccezione per quelle materie riservate per legge alla suprema autorità della Chiesa o ad altra autorità ecclesiastica»*.

Il Vescovo diocesano, che è il legale rappresentante degli interessi della diocesi (can. 393), go-verna, pertanto, la Chiesa particolare affidatagli con la triplice potestà (can. 391):

- a) legislativa da lui esercitata personalmente;
- b) esecutiva esercitata personalmente o mediante i Vicari generali o episcopali;
- e) giudiziaria esercitata sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici.

Il Vescovo diocesano non può, però, esercitare alcuna autorità se prima non prende canonico della sua diocesi al massimo entro quattro mesi dalla nomina (can. 382).

Il can. 401 raccomanda ai Vescovi diocesani, al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, di presentare la rinuncia all'ufficio (in

pratica le dimissioni) al Sommo Pontefice, il quale provvederà valutate tutte le circostanze.

Il Vescovo la cui rinuncia venga accettata conserva il titolo di Vescovo emerito della sua diocesi nell'ambito della quale può mantenere la sua residenza: detta diocesi è tenuta all'obbligo di un adeguato e degno sostentamento del Vescovo che ha rinunciato.

## **5. I compiti del Vescovo diocesano**

I compiti del Vescovo diocesano sono dettagliatamente elencati nei canoni da 383 a 400: più che farne una ripetitiva descrizione preferiamo sottolineare, accogliendo il suggerimento di BERTONE, come detti compiti vadano considerati sotto il profilo pastorale rapporto:

- a tutte le categorie di persone (can. 383)
- ai sacerdoti diocesani «che egli deve ascoltare come aiutanti e consiglieri (can. 384);
- alle funzioni di evangelizzazione e di difesa della fede (can. 385);
- all'obbligo di favorire in sommo grado le vocazioni ai diversi ministeri e alla vita consacrata (can. 384);
- alla funzione di governare la diocesi, difendere l'unità della Chiesa e vigiliare contro eventuali abusi della disciplina ecclesiastica (can. 391 e 392)
- all'obbligo di promuovere le opere di apostolato (can. 394);

Il rapporto che lega il Vescovo diocesano a quella porzione del popolo di Dio di cui è stato costituito Pastore è evidenziato da alcuni doveri specifici che il Codice sancisce

- **deve risiedere nella diocesi** (can. 395): è precisato al riguardo che egli non può rimanervi assente più di un mese salvo, ovviamente, che si tratti della visita ad limina (v. appresso) o della partecipazione a Concili,

Sinodo dei Vescovi, Conferenza episcopale, etc. (1 can. 395, § 3, raccomanda ai Vescovi di non assentarsi dalla diocesi, nei giorni di Natale, della Settimana Santa, della Pentecoste e del Corpus Domini, se non per causa grave e urgente.)

- **deve applicare la Messa** per il popolo che gli è affidato, ogni domenica e nelle altre feste di precetto (can. 388);
- **deve visitare**, ogni anno, almeno una parte della diocesi in modo da visitarla tutta almeno ogni cinque anni (can. 396): sono soggetti alla visita ordinaria del Vescovo (c.d. visita pastorale) le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri che sono nell'ambito della diocesi (can. 397).

Dal rapporto gerarchico con la suprema autorità della Chiesa discendono due obblighi fondamentali

- **presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli** (can 399)
- **recarsi a Roma** nello stesso anno in cui è tenuto a presentare la relazione per venerare le tombe dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e presentarsi al Sommo Pontefice: c.d. visita ad limina (can 400) disciplinata da un apposito direttorio della Congregazione dei Vescovi in data 29.06.1988 (sono dispensati da tale visita i Prefetti apostolici (can. 400, § 3).

## **6. I Vescovi coadiutori e ausiliari**

Quando le necessità delle diocesi (specie quelle più vaste e popolate) lo suggeriscano, il Vescovo diocesano può chiedere che la Sede Apostolica gli assegni uno o più Vescovi (titolari) detti ausiliari i quali lo coadiuvino senza però avere diritto alla sua successione (can. 403, § 1).

Anziché un ausiliare, la Sede Apostolica, se lo ritiene più opportuno, può d'ufficio, assegnare al Vescovo diocesano un coadiutore, cioè un Vescovo

titolare (cum iure successionis) che godrà cioè del diritto di successione al momento della vacanza della diocesi (can. 403, § 3).

Sia il Vescovo coadiutore che il Vescovo ausiliario hanno gli obblighi e i diritti determinati dalle disposizioni del Codice e definiti nelle lettere di nomina (can. 405); essi assistono il Vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi, sostituendolo in caso di impedimento ed assenza; possono essere costituiti Vicari generali o episcopali (Il Vescovo coadiutore deve, per legge, essere costituito Vicario generale della diocesi (can. 406, § 1) e debbono essere consultati dall'ordinario in tutte le cause di maggiore importanza soprattutto di carattere pastorale.

In caso di vacanza della diocesi, il Vescovo coadiutore ne diviene automatica-mente Vescovo; il Vescovo ausiliare, invece, fino a quando il nuovo Vescovo non prenda possesso della diocesi, conserva i soli poteri e facoltà di cui godeva sede piena (can. 409).

## **7. Sede impedita e sede vacante**

### **A) Sede impedita**

S'intende per tale la sede episcopale in cui il Vescovo diocesano, a motivo di prigionia, confino, esilio o incapacità fisica, è totalmente ostacolato nell'esercizio del suo ufficio pastorale tanto da non essere in grado di comunicare, nemmeno per lettera, con i suoi diocesani (can. 412).

In questo caso, a meno che la Santa Sede non provveda direttamente, il governo della diocesi spetta al Vescovo coadiutore, se c'è, o in mancanza, a un Vescovo ausiliare o a un Vicario generale o episcopale o a un altro sacerdote (nell'ordine stabilito dal Vescovo in un elenco che è tenuto a compilare dopo la presa di possesso, e a rinnovare ogni triennio, comunicandolo al Metropolita) (can. 413).

Mancando anche questo elenco, sarà il collegio dei consultori ad eleggere il sacerdote che dovrà governare la diocesi.

In ogni caso, chi viene ad assumere temporaneamente il governo della diocesi deve informare tempestivamente la S. Sede dell'impedimento della sede e dell'assunzione dell'ufficio.

## **B) Sede vacante**

Si ha vacanza della sede episcopale per morte del Vescovo diocesano, per sua rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione (rimozione) intimata al Vescovo stesso (can. 416).

Il governo della diocesi, durante la vacanza e fino alla nomina dell'Amministratore diocesano: spetta al Vescovo ausiliare più anziano di nomina o, in mancanza, al collegio dei consultori (can. 419).

Entro otto giorni dal ricevimento della notizia della vacanza, il collegio dei consultori (o il capitolo cattedrale, se così stabilito dalla Conferenza Episcopale) elegge l'Amministratore diocesano che ha il compito di reggere internamente la diocesi fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo (cann. 421 e 430).

L'Amministratore diocesano deve essere scelto tra i sacerdoti con più di trentacinque anni di età e che si distinguano per dottrina e prudenza (can. 425).

Durante la vacanza egli è tenuto agli stessi obblighi ed ha le stesse potestà del Vescovo diocesano (can. 427).

È, comunque, principio generale (can. 428) che durante la vacanza della diocesi non si proceda ad alcuna innovazione (sede vacante nihil innovetur).

## **Sezione Seconda**

### **I raggruppamenti di Chiese particolari**

#### **Premessa**

Il nuovo Codice disciplina le particolari strutture di comunione (BERTONE) tra le Chiese particolari che evidenziano la collaborazione dei **Vescovi al di là** delle loro diocesi per il bene comune della Chiesa stessa: la provincia e la regione ecclesiastica, i concili particolari e, sul piano nazionale, le conferenze episcopali.

Alcune sono di antica tradizione (i Concili particolari) altre costituiscono il risultato di recenti evoluzioni (Conferenze Episcopali): tutte, comunque, consentono di esprimere su un piano storico e concreto quello che BERTONE definisce il «dinamismo della comunione e l'aderenza all'identità culturale e religiosa di più vaste aree geografiche sufficientemente omogenee». Esaminiamole particolarmente.

## 1. Province e Regioni ecclesiastiche

**Exempla** In Italia, le regioni ecclesiastiche sono 16, spesso sovrapponibili alle regioni civili, e raggruppano diverse province ecclesiastiche. Una provincia ecclesiastica è formata da un'arcidiocesi metropolitana e diocesi suffraganee. Esempio: La **Regione Ecclesiastica Lombardia** include la **Provincia Ecclesiastica di Milano** (Arcidiocesi di Milano e diocesi suffraganee come Bergamo, Brescia, Como).

**Esempi di Regioni Ecclesiastiche e Province (Metropoli):**

- **Regione Lombardia:** Arcidiocesi di Milano (Provincia).
- **Regione Piemonte-Valle d'Aosta:** Arcidiocesi di Torino (Provincia), Arcidiocesi di Vercelli (Provincia).
- **Regione Triveneto:** Patriarcato di Venezia (Provincia), Arcidiocesi di Trento (Provincia).
- **Regione Toscana:** Arcidiocesi di Firenze (Provincia), Arcidiocesi di Pisa (Provincia).
- **Regione Lazio:** Diocesi di Roma (Provincia - Sede suburbicaria).
- **Regione Campania:** Arcidiocesi di Napoli (Provincia), Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno (Provincia).

Le province ecclesiastiche sono unità organizzative indipendenti all'interno della regione, utili per la cooperazione tra i vescovi.

Dall'esigenza di «promuovere un'azione pastorale comune da parte di diverse diocesi vicine secondo le circostanze di persone e di luogo» (can. 431) scaturiscono le province e le regioni ecclesiastiche, organismi creati anche per favorire in modo più adeguato i mutui rapporti dei Vescovi diocesani.

Per provincia ecclesiastica, delimitata da un territorio determinato, si intende il raggruppamento di più Chiese particolari contigue sotto la guida del Concilio provinciale e del Metropolita (v. appresso §§ 2 e 3).

Tale organismo, di cui devono far parte tutte le Chiese particolari esistenti nel territorio (Il nuovo Codice ha escluso che possano esservi come in passato, Chiese particolari che non partecipino a questi organismi (definite, un tempo immediatamente soggette alla Santa Sede)., viene costituito dalla suprema autorità della Chiesa e gode, ope legis, della personalità giuridica canonica (cann. 431 e 432).

Per motivi di opportunità, specialmente nelle nazioni dove sono più numerose le Chiese particolari (ad es. l'Italia con 226 diocesi) le province ecclesiastiche viciniori, su proposta della competente Conferenza, Episcopale, possono essere raggruppate dalla Santa Sede in regioni ecclesiastiche (can. 433); tali organismi, all'occorrenza, possono essere eretti in persona giuridica (a differenza delle province ecclesiastiche che lo sono ope legis) (in Italia. attualmente, vi sono 15 regioni ecclesiastiche. Il territorio della regione ecclesiastica non corrisponde necessariamente a quello dell'omonima regione amministrativa.

Lo scopo dell'assemblea dei Vescovi della regione ecclesiastica è quello di «favorire la cooperazione e l'attività pastorale comune nella regione» (can. 434), tuttavia ad essa non competono, di norma, i poteri attribuiti alla Conferenza Episcopale, con cui non si identifica (can. 434) salvo che alcuni poteri non vengano concessi eccezionalmente dalla Santa Sede.

## **2. I Metropoliti**

A capo della provincia ecclesiastica vi è il Metropolita cioè l'Arcivescovo della diocesi più importante (per origine, numero di fedeli, vastità, etc.) della

provincia stessa e che assume il nome di diocesi metropolitana; le altre vengono denominate suffraganee.

La potestà di governo spettante al Metropolita sulle diocesi suffraganee è abbastanza ristretta come si desume dal can. 436.

Il Metropolita in segno di riconoscimento della sua potestà ha il dovere di chiedere, entro tre mesi dalla consacrazione episcopale o, se già Vescovo, dalla data del conferimento dell'incarico, il pallio al Romano Pontefice (can. 437); tale pallio, consistente in una stola di lana bianca con sei croci nere, esprime la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, il Metropolita acquisisce di diritto nella propria provincia.

### **3. I Concili particolari**

Istituto di antica prassi ecclesiale è il Concilio particolare (così denominato per distinguerlo dal Concilio ecumenico) cioè l'assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato territorio.

Esso si distingue in:

- **plenario**: comprende tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale dalla quale viene convocato ogni volta che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa (cann. 439 e 441);
- **provinciale**: comprende invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica, viene convocata ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei (cann. 440 e 442).

Al Concilio particolare hanno il diritto-dovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati: Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari, altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio nonché gli eventuali Vescovi emeriti (can. 443, §§ 1 e 2).

Possono anche intervenire al Concilio, però solo con voto consultivo, altri chierici sacerdoti nonché laici (cfr il Codice ai §§ 3,4,5, 6 del can 443 ne fa un dettagliato elenco).

Compito del Concilio particolare è provvedere, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal' uopo esso gode di potestà di governo, soprattutto legislativa in modo da poter decidere:

- per l'incremento della fede
- per ordinare l'attività pastorale comune
- per regolare i costumi
- per conservare, introdurre e difendere la disciplina ecclesiastica

Alla chiusura del Concilio gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede alla quale spetta anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal Concilio (can. 446).

#### **4. Le Conferenze episcopali**

##### **A) Premessa**

Anche se la Chiesa, come si è più volte ripetuto, è del tutto svincolata da limiti territoriali, pur tuttavia, operando essa nel mondo terreno, tiene talvolta conto delle divisioni nazionali ed assume come ambito limitato d'azione il territorio dei singoli Stati.

Così, nell'organizzazione della Chiesa si è finito con l'imporre, come un dato di fatto ineluttabile, accettato dallo stesso Concilio Vaticano II, l'esistenza di organismi della Chiesa limitati nell'ambito di una singola nazione.

Il Concilio, infatti, al n. 37 del Decreto «Christus Dominus» (sull'ufficio pastorale dei Vescovi) ha ritenuto utile “che in tutto il mondo i Vescovi della stessa nazione o regione si adunino periodicamente tra loro, affinché da uno scambio di esperienze e di pareri sgorgi una santa collaborazione”

Di qui la nascita, subito dopo la chiusura dell'assise ecumenica, delle Conferenze nazionali dei Vescovi i cui compiti sono destinati a crescere sempre più nel tempo e che il Codice ha compiutamente regolato nei canoni 447 - 459, sotto il nome di Conferenze Episcopali.

**Exempla** Le conferenze episcopali sono assemblee permanenti dei vescovi cattolici di una nazione o territorio, che collaborano per promuovere il bene della Chiesa. Esempi principali includono la CEI (Italia), la Conferenza dei Vescovi di Francia (CEF) e organismi continentali come il CELAM (America Latina) o il CCEE (Europa).

Ecco alcuni esempi significativi:

- **Conferenza Episcopale Italiana (CEI)** È l'assemblea permanente dei vescovi italiani, nota per le sue assemblee generali e il ruolo nel dialogo sociale e pastorale in Italia, attualmente presieduta dal Cardinale Matteo Zuppi.
- **Conferenza dei Vescovi di Francia (CEF)** Riunisce i vescovi della Francia metropolitana, d'oltremare e del Principato di Monaco.
- **Conferenza Episcopale Ceca (CBK):** Assemblea dei vescovi della Repubblica Ceca che collabora con la Santa Sede per le attività pastorali nel territorio.
- **Organismi Continentali:**
  - **Consiglio Conferenze Episcopali Europee** Coordina le attività tra le conferenze episcopali europee.
  - **Consiglio Episcopale Latino-americano:** Unisce i vescovi del continente latino-americano.
  - **Simposio delle Conferenze Episcopali d'Africa e Madagascar:** Associazione delle conferenze episcopali africane.
- **Conferenza Episcopale delle Antille** Esempio di conferenza regionale che raggruppa vescovi di diverse nazioni caraibiche.

Queste istituzioni permettono ai vescovi di gestire insieme questioni pastorali, come la liturgia, l'educazione, la pastorale sanitaria (ad esempio, corsi per cappellani) e l'inclusione, come mostrato nelle attività della CEI.

## B) Definizione e struttura

Secondo il can.447:

«La Conferenza Episcopale, organismo di per sé permanente è l'assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i, quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio; per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norma del diritto».

Va subito precisato che la Conferenza Episcopale non è stata concepita come organo intermedio di governo in senso stretto interposto tra la Santa Sede e i singoli Vescovi, ma, piuttosto, quale organo sopradiocesano vale a dire di collegamento e di unione, tra i Vescovi: così può essere vissuto l'*affectio collegialis* che è un riflesso e una manifestazione della collegialità episcopale senza identificarsi in essa.

Va al riguardo sottolineato che da parte di qualificati ambienti ecclesiastici si sono spesso espresse riserve e critiche nei confronti di questa istituzione dietro la quale potrebbero nascondersi:

- il pericolo di «nazionalismi ecclesiastici pericolosi per l'unità della Chiesa» (chiara l'allusione al gallicanesimo);
- inaccettabili limitazioni all' autonomia dei vescovi diocesani.

A seguito di ciò la Congregazione dei Vescovi, accogliendo un voto formulato dall' Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi tenutosi nel 1985, ha elaborato in data 9-7-1987 un *Instrumentum laboris* sullo stato teologico e giuridico delle Conferenze episcopali che però ancora non ha visto ufficialmente la luce attese le numerose critiche e riserve degli organismi interessati cui il documento era stato inviato in visione.

In linea di massima la Conferenza Episcopale comprende i presuli per le Chiese particolari di una nazione determinata (si parla quindi di Conferenza Episcopale italiana, francese, statunitense, brasiliana etc.) tuttavia, a giudizio della Santa Sede, uditi i Vescovi diocesani e valutate le circostanze di persone e di fatto, può essere eretta una Conferenza Episcopale per un territorio di maggiore o minore ampiezza (can. 448).

Inoltre il Codice raccomanda (can. 459) di favorire le relazioni fra le Conferenze Episcopali, soprattutto viciniori, per la promozione e la tutela del bene maggiore soprattutto in relazione a problemi che trascendono un singolo

Paese. In attuazione di questo suggerimento abbiamo già il Consiglio Europeo delle Conferenze Episcopali e la Conferenza Episcopale latino-americana.

La erezione di una Conferenza Episcopale (come la sua trasformazione o soppressione) è di esclusiva competenza della Santa Sede: la erezione comporta automaticamente l'acquisto della personalità giuridica canonica (can. 449).

Sono di diritto membri della Conferenza tutti i Vescovi diocesani del territorio (e loro equiparati: Abati, Prelati, Amministratori, nonché i Vescovi coadiutori, ausiliari e quelli titolari aventi un incarico nel territorio stesso (can. 450). Ogni Conferenza episcopale deve elaborare i propri statuti che debbono poi essere approvati dalla S. Sede (can. 451).

Sono organi della Conferenza:

- a) il *presidente*, eletto dalla Conferenza stessa; egli (che in caso di impedimento è-sostituito da un pro-presidente a tale scopo designato) presiede le riunioni generali della Conferenza ed il consiglio permanente (can. 452) (v. appresso);
- b) il *consiglio permanente dei Vescovi* (una specie di giunta) eletto dalla Conferenza stessa: ha il compito di preparare le questioni da trattare nella riunione plenaria della Conferenza e di curare che vengano debitamente eseguite le decisioni prese in essa (can. 457);
- c) il *segretario generale* designato dalla Conferenza (can. 458) che ha, tra gli altri, anche il compito di mantenere i contatti con le Conferenze episcopali confinanti.

Possono poi esservi altri uffici e commissioni che, a giudizio della Conferenza contribuiscono più efficacemente al conseguimento delle sue finalità (can. 451).

### **C) Compiti**

I compiti attribuiti alle Conferenze Episcopali sono vastissimi.

Si può dire che ogni questione che abbia carattere nazionale e riguardi la vita e l'azione della Chiesa, entra per sua natura nell'ambito dell'azione della Conferenza.

Nel solo Codice canonico si riscontrano circa un centinaio di attribuzioni della Conferenza episcopale, nelle materie più disparate: difficile riportarle qui (e forse anche irrilevante agli effetti pratici) e quindi rimandiamo agli accenni che ne faremo di volta in volta nella trattazione dei singoli argomenti.

In linea generale, diremo che **la Conferenza Episcopale ha una potestà legislativa che esercita emanando decreti generali sia pure limitatamente alla materia in cui lo abbia disposto il diritto comune (e nel Codice ciò avviene molto spesso) o lo abbia stabilito un mandato speciale della Santa Sede (can 455 §1)**

In questo caso i decreti, purché approvati con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto, riveduti dalla Santa Sede e promulgati ai sensi di legge, hanno efficacia giuridicamente vincolante (can 455 §2); diversamente spetta ai singoli Vescovi decidere in ordine alla adozione nella propri diocesi dei deliberati della Conferenza (can 455 § 4)

## **5. Cenni sulla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I)**

Anche i Vescovi italiani come del resto tutti quelli di tutte le altre Nazioni, si sono riuniti nella Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), la cui fisionomia è stata precisata con lo Statuto approvato nel 1985 (ispirato ai contenuti della Lumen Gentium e nel decreto Christus Dominus e tuttora in vigore.

La C.E.I. è una persona giuridica (pubblica) con sede a Roma e ne sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi, di qualsiasi rito, delle diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori ed ausiliari nonché i Vescovi titolari che dalla Santa Sede o dalla stessa C.E.I. abbiano ricevuto uno speciale

ufficio stabile a carattere nazionale (ad es. l'ordinario militare detto anche Arcivescovo castrense)

In difformità dal can. 452 la nomina del presidente dell'episcopato è riservata al Pontefice ("in considerazione dei particolari vincoli dell'episcopato d'Italia con il Papa" come afferma l'art. 25 dello statuto).

La C.E.I. è organicamente collegata con le Conferenze Episcopali regionali italiane (si pensi, per approssimazione, al rapporto tra Stato Italiano e Regioni); aderisce, inoltre, al Consiglio europeo delle Conferenze episcopali e mantiene rapporti, oltre che con la Santa Sede, ' con le Conferenze Episcopali di altre nazioni

Suoi compiti specifici sono:

- a) studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;
- b) dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale;
- c) mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano.

Per quanto riguarda il punto c) è interessante notare che il nuovo Concordato, stipulato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e lo Stato italiano, ha affidato alla C.E.I. il compito di gestire direttamente i termini dell'Accordo: poiché l'attuazione di numerose norme è rinviata a intese successive tra le parti, è previsto che i rapporti relativi si instaurino tra autorità governative e Conferenza Episcopale (anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede) e questo è indubbiamente una ulteriore conferma dell'importanza che l'ordinamento canonico dà a questo organismo particolare di governo ecclesiastico.

## **Sezione Terza**

### **Struttura interna delle Chiese particolari**

#### **Premessa**

Il nuovo Codice dedica ben 113 canoni (da 460 a 572) a un modello poliedrico di Chiesa partecolore di stampo conciliare, delineando gli organismi e le figure del governo pastorale delle diocesi, in una chiara prospettiva di corresponsabilità (BERTONE).

Li esamineremo in particolare dedicando questa sezione agli organismi diocesani per così dire centralizzati (Sinodo, curia, etc.) riservando ad un'altra apposita sezione l'esame degli organismi periferici (parrocchie, vicariati, rettorie etc.).

## 1. Il Sinodo diocesano

**Exemplum** Il sinodo diocesano è l'assemblea consultiva convocata dal Vescovo, formata da sacerdoti, religiosi/e e laici per discutere la pastorale locale. Esempi attuali includono la Diocesi di Padova, Como e Senigaglia, focalizzati su discernimento, rinnovamento della comunità, rievangelizzazione e sinodalità. Il processo prevede fasi di ascolto, consultazione, assemblee e la pubblicazione di un Libro Sinodale.

**Esempi di Struttura e Tematiche (Sinodi Recenti):**

- **Sinodo 2021-2023 (Sintesi Nazionale):** Si è articolato in una fase narrativa (ascolto), sapienziale (discernimento) e profetica.
- **Chiesa di Padova (Esempio strutturato):** Indetto per discutere la vita della Chiesa locale, con l'elaborazione di proposte da parte di commissioni di studio.
- **Diocesi di Vicenza (25° Sinodo):** Focalizzato sulla rievangelizzazione degli adulti, famiglie e sulla sinodalità.
- **Diocesi di Cuneo e Fossano (2021-2022):** Conclusi con la pubblicazione del libro sinodale per un cammino pastorale comune.

**Momenti Chiave di un Sinodo Diocesano:**

- **Indizione:** Il vescovo annuncia ufficialmente il sinodo.
- **Consultazione:** Raccolta di pareri su temi specifici, spesso tramite questionari o gruppi di studio.
- **Assemblea Sinodale:** Incontri in cui si discute e si vota sulle proposte.
- **Conclusione:** Pubblicazione dei documenti finali, spesso un "Libro del Sinodo", che raccoglie le norme e gli orientamenti.

Questi percorsi mirano a creare una Chiesa più partecipativa, dove le decisioni sono frutto dell'ascolto reciproco e della fede.

Istituto di antica prassi ecclesiale, il Sinodo diocesano è «l'assemblea (coetus) dei sacerdoti e degli, altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (can. 460).

Molto utilizzato in epoche passate, esso ha avuto un risveglio nel periodo post conciliare in conseguenza della necessità di operare una opportuna mediazione tra i grandi orientamenti conciliari e l'applicazione alle varie situazioni locali.

È opinione corrente che il raggiungimento dei fini del Sinodo dipenda principalmente da una buona preparazione (BOLOGNINI). È quindi indispensabile costituire commissioni di studio, le quali debbono preparare gli schemi, che saranno presentati al Sinodo.

Il Concilio si celebra senza una periodicità prefissata, ma tutte le volte che lo ritenga opportuno il Vescovo diocesano udito il consiglio presbiteriale (v. appresso) (can. 461); quest'ultimo è il solo competente a convocarlo (così come a sospenderlo e scioglierlo) e a presiederlo (can. 462). Il can. 463 elenca dettagliatamente tutti quelli che hanno il diritto-dovere di parteciparvi. Tali membri hanno, però, solo voto consultivo in quanto unico legislatore (can. 466) è il Vescovo diocesano; lui solo, infatti, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali che possono essere resi pubblici solo per sua autorità.

In caso di sede vacante o impedita il sinodo è sospeso fino a quando il nuovo Vescovo non stabilisca di proseguirlo o di scioglierlo (can. 468).

## **2. La Curia diocesana**

### **A) Norme generali**

Fulcro della vita della diocesi e motore della sua attività (PETRONCELLI) è la curia diocesana.

Essa consta (can. 469) degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi e cioè:

- nel dirigere l'attività pastorale;
- nel curare l'amministrazione della diocesi;

- **nell'esercitare la potestà giudiziaria** (Gli organismi e le persone che, nella curia, si riferiscono all' esercizio della potestà giudiziaria saranno esaminati nella parte relativa all'ordinamento processuale canonico).

**La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella curia diocesana spetta al Vescovo (can. 479) il quale, ove ne ravvisi l'opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un Moderatore di curia** (che a volte, ma non sempre, può essere lo stesso Vicario generale), con l'inca-rico di «coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari ammini-strativi e curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l'ufficio loro affidato» (can. 473).

Il Vescovo, se ritiene che ne venga maggiormente favorita l'attività pastorale, può anche costituire un «consiglio episcopale» composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali (can. 473, § 4).

## **B) I Vicari generali ed episcopali**

**In ogni diocesi deve essere istituito il Vicario generale (di regola unico a meno che l'ampiezza della diocesi o il numero degli abitanti o altre ragioni pastorali non suggeriscano diversamente) (can. 475).**

**Il Vicario generale, il quale presta il suo aiuto al Vescovo nel governo di tutta la diocesi, ha lo stesso potere esecutivo che in virtù di legge spetta al Vescovo stesso, e cioè, come precisato al can. 479, la potestà «di porre in essere tutti gli atti amministrativi» ad eccezione di quelli riservati espressamente al Vescovo.**

A fianco del Vicario generale, il Vescovo, se ne ravvisa l'opportunità può istituire (can. 476) uno o più Vicari episcopali (figura nuova dell'ord4iamento canonico) i quali hanno gli stessi poteri che spettano al Vicario generale, ma limitatamente a una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto

deter-minato di persone (come è, ad es. il caso del Vicario episcopale per i religiosi della diocesi).

Il Vicario generale e quello episcopale sono liberamente scelti dal Vescovo (e così pure esonerati) tra i sacerdoti di età non inferiore ai trent'anni, laureati o almeno esperti in teologia o in diritto canonico, e degni di fiducia per dottrina, rettitudine, saggezza ed esperienza (cann. 477 e 478).

Essi cessano dall'incarico per scadenza del mandato, per rinuncia, per rimozione e quando la sede episcopale diviene vacante (can. 481).

### **C) Il cancelliere, gli altri notai e gli archivi**

In ogni diocesi deve essere istituito il cancelliere (coadiuvato eventualmente da un vice-cancelliere) il quale è il notaio ufficiale della curia ed ha, come incarico principale, quello di provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente (in base al can. 474, gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dal Vescovo da cui promanano e dal cancelliere o dal notaio di curia.) e siano custoditi nell'archivio della stessa (can. 482). Se del caso possono essere istituiti anche altri notai (a volte solo per atti determinati).

La scrittura e la firma del cancelliere, del vice-cancelliere e degli eventuali altri notai, fanno pubblica fede (cann. 483 e 484).

In ogni diocesi deve esistere un archivio (corredato di inventario o catalogo) per custodire i documenti e le scritture che riguardano le questioni della diocesi (cann. 486-491); deve esservi un archivio segreto (o quanto meno un armadio o una cassa a ciò destinati) ove vengono conser-vati i documenti più riservati e la cui chiave è in possesso solo del Vescovo. È opportuno che vi sia anche un archivio storico della diocesi.

Il Vescovo deve anche vigilare sulla perfetta tenuta degli archivi di tutte le chiese (specie cattedrali e parrocchiali) della diocesi, i cui inventari o cataloghi devono essere inviati in copia agli archivi diocesani.

#### **D) Il Consiglio per gli affari economici e l'economo**

Il Codice prevede, per l'amministrazione dei beni patrimoniali della diocesi, la costituzione del Consiglio per gli affari economici (can. 492) presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli nominati per un quinquennio dal Vescovo stesso tra laici eminenti per integrità e veramente esperti in economia e diritto civile.

Tale organismo, che ha sostituito il precedente ufficio amministrativo diocesano, ha anche il compito di redigere il bilancio preventivo della diocesi ed approvare il bilancio consuntivo presentato dall'economo.

Sentito il Consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori, il Vescovo deve nominare un economo, anch'esso per un quinquennio, con il compito di amministrare i beni diocesani e di presentare a fine anno, al Consiglio per gli affari economici, il bilancio delle entrate ed uscite (can. 494).

#### **3. Il Consiglio presbiterale e il Collegio dei consultori**

Oltre agli organi esecutivi (la curia con tutti i suoi uffici) vi sono nella diocesi degli organi consultivi di cui il Vescovo si avvale per il miglior governo della diocesi.

##### **A) Il Consiglio presbiterale**

Esso, definito dal Codice il senato del Vescovo (can. 495) è costituito da gruppo di sacerdoti che rappresentano l'intero presbiterio diocesano, ed al quale spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi «affinché venga promosso nel modo più efficiente il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata».

Il Consiglio, che deve avere un proprio statuto approvato dal Vescovo (can. 496), è formato (cann. Consiglio, 497 e 498)

- per circa la metà da membri eletti da tutti i sacerdoti secolari e regolari della diocesi;
- da alcuni sacerdoti che ne fanno parte di diritto in relazione agli uffici loro affidati.
- da alcuni sacerdoti nominati direttamente dal Vescovo

Esso è convocato dal Vescovo che lo presiede e determina le questioni da trattare; su di esse il Consiglio ha solo voto consultivo ma il Vescovo deve ascoltarlo negli affari di maggiore importanza ed ha bisogno del suo consenso nei casi espressamente determinati dal diritto (can 500).

Con la vacanza della sede episcopale, il consiglio cessa e i suoi poteri passano al Collegio dei consultori

#### **B) Il Collegio dei consultori**

Esso è formato da sacerdoti scelti tra i membri e non del Consiglio presbiterale (can. e 502) e nominati liberamente dal Vescovo in numero non minore di sei e non maggiore di dodici (can 502) e viene rinnovato ogni cinque anni.

In caso di vacanza della sede episcopale ha il compito di eleggere l'Amministratore diocesano (can. 421 §1).

Tale organismo ha una certa rilevanza nella vita diocesana in quanto il suo consenso è richiesto dalle norme per la validità di determinati atti dell'autorità diocesana (v. cann 272, 1018, 1277, 1292 e 1295).

#### **4. Il Capitolo dei canonici**

Il Capitolo dei canonici, un tempo organo di governo della diocesi ha perduto, col nuovo Codice, gran parte della sua importanza, conservando una funzione solo liturgica e pastorale.

Esso è definito dal can. 503 «il collegio dei sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa cattedrale o collegiale»; è previsto inoltre che il capitolo cattedrale possa adempiere compiti affidatigli dal diritto o dal Vescovo diocesano

l'erezione, la modifica o la soppressione del Capitolo cattedrale è riservata alla Santa Sede (can. 504).

Ogni Capitolo, a norma dei propri statuti (obbligatori: can. 505) deve avere chi lo presiede e altre dignità (il conferimento dei canonicati spetta al Vescovo); tutti, comunque, debbono avere un canonico penitenziere che ha la facoltà ordinaria, non delegabile, di assolvere in foro sacramentale dalle censure non riservate alla Sede Apostolica (can. 508).

### **5. Il Consiglio pastorale**

È questo un organismo di chiara derivazione conciliare (v. decreto «Apostolicam actuositatem», n.10) teso a valorizzare la collaborazione dei laici alle iniziative diocesane.

Tale Consiglio la cui costituzione se pure auspicabile non è comunque obbligatoria come quella del Consiglio presbiteriale e che deve avere un proprio statuto dato dal Vescovo (can. 513), è composto da fedeli, sia chierici, sia religiosi ma soprattutto laici, designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano, e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512): spetta ad esso, sotto l'autorità del Vescovo, «studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi» (can. 511). Spetta al Vescovo convocarlo (almeno una volta all'anno) e presiederlo (can. 514).

Il consiglio pastorale cessa le sue funzioni in caso di vacanze della sede episcopale (can. 513).

## **Sezione Quarta**

## La, parrocchia e le altre strutture periferiche della Chiesa particolare

### 1. La parrocchia

Il nuovo Codice prescrive che «ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie» (can. 374).

La parrocchia, giusta la definizione data dal can. 515 è «una determinata co-munità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo dioce-sano, a un parroco quale suo proprio pastore».

La erezione, la soppressione ed ogni modificazione delle parrocchie sono di competenza esclusiva del Vescovo diocesano il quale deve consultare, al riguardo; il consiglio presbiterale (can. 515, § 2); in virtù della erezione la parrocchia acquista ipso iure la personalità giuridica canonica (can. 515, § 3).

A costituire la parrocchia concorrono, normalmente (DEL GIUDICE V.):

- a) **un territorio**, facente parte della circoscrizione diocesana (Per quello che riguarda l'Italia, il governo italiano riconosce la piena libertà dell'autorità ecclesiastica nella determinazione della circoscrizione delle parrocchie, ma la S. Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato (art. 3, 1 ° comma, Nuovo Concordato).;
- b) **il popolo dei fedeli in esso dimorante;**
- c) **il pastore per la cura delle anime, chiamato normalmente parroco**, ma anche curato, priore, prevosto, plebano, pievano, arciprete etc.

La parrocchia, a seguito di convenzione scritta tra il Vescovo diocesano e il Superiore competente può essere affidata ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, a condizione però che un solo

membro (sacerdote) sia parroco della parrocchia (can.520). Se la parrocchia è, come detto, organizzazione prettamente territoriale, possono, tuttavia essere istituite parrocchie personali, basate, cioè, su una certa unità sociale dei loro membri (can. 518). Generalmente esse sono appositamente costituite per fedeli di una determinata lingua o nazionalità, nel qual caso hanno pur sempre una base territoriale, anche se molto più vasta: di quelle delle normali parrocchie. Vi sono, però, anche parrocchie personali in ragione del rito dei fedeli che ne fanno parte, e normalmente non sono legate ad un determinato territorio.

Va infine ricordato che alla parrocchia è equiparata la quasi parrocchia (tipica anche se non esclusiva dei luoghi di missione) costituita da una comunità di fedeli, affidata a un sacerdote come suo pastore, ma che per speciali circostanze non sono state erette come parrocchia (can. 516, § 1).

## **2. Il parroco**

A capo della parrocchia è preposto, come abbiamo già precisato, il parroco. Egli in base al can 519 è: «il pastore proprio della parrocchia affidatagli ed esercita la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere, al servizio della comunità, le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici».

La nomina del parroco è sempre di competenza del Vescovo, il quale sceglie liberamente (sentito, comunque, il Vicario foraneo e, se del caso, altri sacerdoti o anche dei laici) (cann. 523 e 524) salvo sussista qualche residuo diritto di presentazione o di elezione.

Il parroco viene, di regola, nominato a tempo indeterminato (can. 522) in modo da assicurargli una certa stabilità

Tale norma non è tuttavia assoluta, poiché la nomina può essere conferita anche per un tempo determinato, se ciò sia stato approvato con decreto della Conferenza episcopale. In Italia la CEI ha stabilito che i Vescovi possono nominare i parroci per nove anni.

Ci deve essere per ogni parrocchia un solo parroco (o un solo moderatore) (can. 526). Tuttavia, per la scarsità di sacerdoti o anche per altri motivi (ad es. l'esiguità delle parrocchie) può essere affidata al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine.

**La persona da nominarsi parroco deve (can. 521):**

- essere sacerdote;
- distinguersi per dottrina e onestà di costumi;
- essere dotato di zelo per le anime e delle qualità necessarie per la cura pastorale di una parrocchia;
- aver sostenuto eventualmente una prova destinata ad accertare la sua capacità.

Il parroco può e deve esercitare le sue funzioni dal momento della presa di possesso della parrocchia (c.d. conferimento del possesso canonico da parte del Vescovo o di un suo delegato): se essa non avviene entro il termine fissato dal Vescovo, la parrocchia diviene di nuovo vacante (can. 527).

Il parroco cessa dal suo ufficio per rimozione, trasferimento disposto dal Vescovo, rinuncia (per giusta causa) accettata dal Vescovo, per decorso del tempo stabilito (can. 538, § 1); al compimento del settantacinquesimo anno di età il parroco è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Vescovo il quale deciderà se accettarla o meno, provvedendo, in caso positivo, all'adeguato sostentamento e all'abitazione del rinunciante (can. 538, § 2).

Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'

esercizio dell'ufficio pastorale per prigionia, esilio o confino, per inabilità, salute malferma o altra causa, il Vescovo designa al più presto l'amministratore parrocchiale (un tempo detto Vicario canonico) cioè un sacerdote che supplisca il parroco fino al venir meno dell'impedimento o alla nomina di un nuovo parroco; nel frattempo il governo della parrocchia è assunto dal più anziano (per nomina) dei Vicari parrocchiali (cann. 539-541).

### **3. I compiti del parroco**

I compiti e le funzioni del parroco sono delineati in un gruppo di canoni che BERTONE definisce «permeati di intenso afflato pastorale»:

- il can. 528 specifica in dettaglio **le funzioni da svolgere** perché:
  - a) «la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia»;
  - b) «la santissima Eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli»;
- il can. 529 mette in rilievo il rapporto pastorale del parroco con i fedeli affidati alle sue cure: a tal proposito lo si invita:
  - a) a conoscere personalmente i fedeli, dedicandosi soprattutto agli infermi, ai deboli, ai poveri e alla formazione degli sposi cristiani;
  - b) a riconoscere e promuovere il ruolo dei laici nella missione della Chiesa; sa favorendo la comunione parrocchiale nell'ambito delle più vaste comunioni diocesane ed universali;
- il can. 530 elenca le funzioni demandate in modo speciale al parroco (amministrazione dei sacramenti, direzione delle processioni etc.);
- nel can. 532 è stabilita la posizione giuridica del parroco il quale, a norma di legge, rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici e cura l'amministrazione dei beni parrocchiali a norma dei canoni 1281-1288;

- i canoni 535 e 536 disciplinano il c.d. notariato parrocchiale cioè la tenuta dei libri parrocchiali (dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti) e dell'archivio parrocchiale nonché l'adozione del sigillo parrocchiale (Con delibera del 23-12-1983 la C.E.I. ha stabilito che nell'Archivio parrocchiale vi siano, oltre i libri obbligatori prescritti dal Codice di diritto canonico anche il Registro delle cresime, i Registri dell'Amministrazione dei beni e il Registro dei legati. Sono raccomandati anche il registro dello Status animarum, il registro delle prime comunioni e il Registro della cronaca parrocchiale.

#### **4. Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici**

Il Codice a somiglianza di ciò che avviene per le diocesi, propone, per la parrocchia, due particolari organismi collegiali

- a) il Consiglio pastorale parrocchiale da costituirsi se il Vescovo (udito il consiglio dei presbiteri) lo ritiene opportuno: è presieduto dal parroco e vi partecipano «per prestare il loro aiuto nel promuovere l'attività parrocchiale» (can. 536), solo con voto consultivo, tutti coloro che, in virtù del loro ufficio, partecipano alla cura pastorale nonché un gruppo di fedeli laici;
- b) il Consiglio per gli affari economici, obbligatorio (a differenza del Consiglio pastorale) composto preferibilmente di fedeli laici i quali «aiutano il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia» (can. 537).

#### **5. I vicari parrocchiali**

Ogni volta che se ne ravvisi la necessità od opportunità (vastità della parrocchia, elevato numero di filiani, età avanzata del parroco, etc.) possono essere affiancati al parroco uno o più vicari parrocchiali, come suoi collaboratori, nell'adempimento del ministero parrocchiale, in tutta la

parrocchia o per una parte di essa, per un certo gruppo di fedeli oppure per un incarico determinato (can. 545).

I vicari parrocchiali, comunemente chiamati viceparroci, sono nominati liberamente dal Vescovo diocesano tra i sacerdoti della diocesi (canoni 546 e 547): essi hanno l'obbligo di risiedere in parrocchia (Il Codice (can. 550, § 2) raccomanda che si promuova, fra parroci e vicari, «una certa pratica di vita comune) e sono tenuti ad aiutare nel ministero pastorale il Parroco sostituendolo in caso di impedimento e assenza (can. 548).

## **6. Strutture infradiocesane. Le c.d. unità pastorali**

Di regola ogni parrocchia è affidata a un parroco singolo (can. 526, § 2); il Codice prevede, però, alcune eccezioni a questo principio:

- 1) per la scarsità di sacerdoti o per altre circostanze, può essere affidata al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine (can. 526, § 1);
- 2) per particolari circostanze la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente può essere affidata in solido (di qui l'espressione, entrata nell'uso comune, di parroco solidale) a più sacerdoti, uno solo dei quali, però, ne dirige l'attività comune e ne risponde davanti al Vescovo: il c.d. moderatore (can. 517, § 1);
- 3) a motivo della scarsità di sacerdoti il Vescovo può affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale (quindi a un laico, uomo o donna) o ad una comunità di persone (ad es. a una comunità ecclesiale di base, a un gruppo o a un'associazione), una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia (can. 517, § 2) (Va sottolineato che si tratta di cosa ben distinta dall'esercizio della potestà di giurisdizione canonica spettante esclusivamente al Parroco (PETRONCELLI)); in questo caso deve essere nominato un

sacerdote il quale “con la potestà e le facoltà di parroco, sia moderatore della cura pastorale

## 6. I vicari foranei

I vicariati foranei (spesso chiamati foranie) in Friuli-Venezia Giulia sono suddivisioni territoriali diocesane che raggruppano diverse parrocchie per facilitare l'attività pastorale. Un esempio principale è fornito dall'**Arcidiocesi di Udine**, che ha riorganizzato le sue foranie in seguito alla creazione delle Collaborazioni Pastorali.

Ecco alcuni esempi specifici di foranie in Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento all'arcidiocesi udinese:

- **Forania del Friuli Centrale:** Comprende parrocchie come Gonars, Mortegliano, Palmanova, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Talmassons.
- **Forania del Friuli Collinare:** Include le parrocchie di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Fagagna, Majano, Martignacco e San Daniele del Friuli.
- **Forania di Pordenone:** Citata in contesti storici e diocesani (Diocesi di Concordia-Pordenone).
- **Forania di Cividale del Friuli:** (Area geografica del Cividalese).
- **Forania di Gorizia:** (Area del Goriziano).

Le foranie operano come congiunzione tra la diocesi e le parrocchie, gestite da un vicario foraneo.

Il Codice, come abbiamo già accennato, prevede che, per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, più parrocchie viciniori possono essere riunite in particolari raggruppamenti denominati vicariati foranei.

Questo tipo di circoscrizione ecclesiastica non è una novità del Codice: conosciuta anche con i nomi di arcipretura e decanato, era già regolamentata dall'abrogato codice pio-benedettino che, a sua volta, aveva recepito e ufficializzato delle suddivisioni già da tempo esistenti.

La necessità, infatti, di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del concilio tridentino e sulla condotta del clero, specie in ordine al dovere della residenza, della predicazione e della catechesi, aveva portato a dividere il territorio diocesano in distretti particolari, composti da parrocchie unite da tradizioni e condizioni simili, sotto la guida di un vicario del Vescovo con compiti di vigilanza e coordinamento.

Preposto al vicariato è appunto il vicario foraneo (altrimenti detto decano o

arciprete) il quale è un sacerdote liberamente nominato dal Vescovo diocesano dopo aver consultato, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione (can. 553).

I Vescovi, avvalendosi di una facoltà adombrata dal § 2 del can. 553, non di rado hanno stabilito che i vicari siano eletti direttamente dai sacerdoti del vicariato (del clero sia secolare, che regolare) riservandosi solo il diritto di confermare l'elezione.

La nomina del vicario, che non è strettamente legata alla titolarità di una parrocchia, è fatta per un periodo determinato e può sempre essere revocata dal Vescovo

Nell'ambito della sua circoscrizione il vicario ha compiti di vigilanza e di coordinamento precisati dal can. 555 e che si concretizzano nel:

- promuovere e coordinare l'azione pastorale comune
- sorvegliare che i chierici conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri e abbia per essi una paterna sollecitudine apostolica
- provvedere a che le sacre celebrazioni siano svolte secondo le disposizioni liturgiche e sia mantenuto il decoro delle chiese e delle cose sacre;
- vigilare sulla perfetta tenuta dei libri sacri e su una oculata amministrazione dei beni ecclesiastici

Per meglio realizzare i suoi compiti il vicario è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto.

## **8. I rettori delle chiese e i cappellani**

### **A) Rettori di chiese**

Con questo nome si intendono i sacerdoti ai quali viene demandata la cura di una chiesa che non sia parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa o di una società di vita apostolica (can. 556).

Il rettore è liberamente nominato dal Vescovo diocesano (can. 557) salvi eventuali diritti di elezione o di presentazione nel qual caso spetta sempre al Vescovo confermare l'eletto o istituire il presentato.

I compiti del rettore sono previsti dai canoni 558-562; essi si svolgono secondo le direttive del Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale.

## B) Cappellani

**Exemplum** La differenza principale è che il prete (presbitero) è un sacerdote ordinato, spesso responsabile di una parrocchia territoriale, mentre il cappellano è un sacerdote incaricato della cura pastorale di una comunità specifica, ente o gruppo (ospedali, carceri, militari, scuole) non parrocchiale. Il cappellano assiste un gruppo particolare, non una parrocchia geografica.

Ecco i dettagli distintivi:

- **Prete (Parroco):** Ha la responsabilità di una parrocchia (territorio e abitanti) e cura le anime di tutti i fedeli residenti, garantendo i sacramenti su base parrocchiale.
- **Cappellano:**
  - **Incarico specifico:** Si occupa di gruppi circoscritti, come cappellano militare, ospedaliero o di carceri, dedicandosi all'ascolto e al supporto pastorale in luoghi dove la cura parrocchiale ordinaria non è possibile.
  - **Ordinariato Militare:** I cappellani militari (spesso citati come esempio) gestiscono la pastorale del personale militare e delle loro famiglie.
  - **Ruolo:** Il cappellano è un sacerdote a tutti gli effetti, ma la sua nomina è legata alla "cappellania" o istituzione, non alla gestione di una chiesa parrocchiale.

In sintesi, il prete ha una parrocchia, il cappellano ha un "ente" o gruppo specifico. Entrambi sono sacerdoti ordinati.

Con nome di cappellano si indica il sacerdote cui viene affidata, in modo stabile, la cura pastorale di una comunità (ad es. una comunità religiosa laicale) o di un gruppo di fedeli (can. 564).

Essi sono nominati dal Vescovo diocesano e sono dotati di tutte le facoltà che la dura pastorale richiede.

I tipi e le possibilità di cappellanie sono molteplici e perciò è impossibile farne una elencazione. Il can. 568 raccomanda, comunque, che siano costituiti dei cappellani soprattutto per coloro che, per la loro situazione di vita, non possono usufruire della cura ordinaria dei parroci, come gli emigranti, gli esuli, i profughi, i nomadi, i naviganti.

I cappellani militari sono regolati da leggi speciali (can. 569); ricordiamo che a tal proposito è intervenuta la già citata costituzione apostolica «*Spirituali militum cura*» del 21 giugno 1986 (v. retro: sez. I, § 1 lett. D). La materia forma inoltre oggetto di accordi o concordati con i singoli Stati (V. ad es. l'art. 11 del nuovo Concordato del 18-2-1984 tra la Santa Sede e l'Italia, relativo all'assistenza spirituale ai cittadini cattolici in determinate strutture pubbliche: forze armate, polizia, istituti di assistenza e, di cura, istituti di prevenzione e di pena).